

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 MARZO 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» (1111), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 7, 11 e <i>passim</i>
ALIVERTI (DC)	29
BOGGIO (DC)	19, 20, 25 e <i>passim</i>
CAMPUS (DC)	29
COVATTA (PSI), relatore alla Commissione	12, 13, 19 e <i>passim</i>
LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo	15, 19, 20 e <i>passim</i>
MASCAGNI (PCI)	2, 24, 25 e <i>passim</i>
MEZZAPESA (DC)	11, 24
PANIGAZZI (PSI)	24
PINTUS (Sin. Ind.)	11
SCOPPOLA (DC)	37, 57, 58
SPITELLA (DC)	58, 59
ULIANICH (Sin. Ind.)	36, 48, 49 e <i>passim</i>
VALENZA (PCI)	18, 20, 27 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 21,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» (1111),
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata il 20 febbraio.

MASCAGNI. Desidero precisare che non ho partecipato alla prima seduta della Commissione per divergenze in me presenti nei confronti del testo originario del disegno di legge. In considerazione delle difficoltà esistenti e delle attese generali nei diversi settori dello spettacolo ho ritenuto di non intervenire onde evitare di introdurre elementi di disturbo.

Il Presidente, i colleghi, l'onorevole Ministro, ricorderanno che in occasione dell'esame in commissione del bilancio di previsione per il 1985 ebbi modo di fare riferimento al disegno di legge ora in discussione, in quanto manifestamente presentava elementi strettamente connessi con il documento contabile. In quell'occasione mi permisi di distribuire un conteggio da me redatto, in cui si dimostrava che con la ripartizione prevista all'articolo 2 del disegno di legge in esame si venivano a verificare spostamenti percentuali fortissimi tra i diversi settori dello spettacolo. Dimostrai che per il 1985, rispetto al 1984, per la musica si sarebbe verificato un aumento del 9 per cento, per la prosa del 62 per cento, per il cinema del 100 per cento.

Come è noto, la situazione in cui versano le attività musicali è estremamente precaria, per le difficoltà di organizzazione, per il forte incremento verificatosi, per i costi elevati che caratterizzano queste attività. È necessario tener conto delle più recenti esperienze per ogni settore, al fine di valutare le conseguenze negative che possono verificarsi di fronte a sbalzi improvvisi.

In altra sede, nel corso di un convegno promosso dal partito del quale faccio parte, ebbi a prospettare una ipotesi di lavoro sulla proposta in esame, che mi pare sia stata ripresa anche da altri colleghi: non tener conto delle percentuali previste all'articolo 2 fino all'entrata in vigore delle riforme, ed aumentare del 30 per cento gli interventi nei diversi settori rispetto al 1984. Così operando e opportunamente utilizzando i 120 miliardi residui, l'equilibrio tra i diversi settori sarebbe notevolmente migliorato, considerando le necessità dei settori prosa e cinema.

Fu osservato che, adottando il criterio di un aumento del 30 per cento a favore dei vari settori, si sarebbe verificata una situazione di disagio per la prosa e il cinema, settori che col preannuncio della «legge madre» già avevano fatto i loro calcoli e valutato il risultato cui sarebbero pervenuti applicando le percentuali dell'articolo 2. Ma rimanevano disponibili appunto ben 120 miliardi anzitutto per prosa e cinema.

La situazione è profondamente mutata in questo frattempo. È stata trovata una soluzione con gli emendamenti presentati, che in notevole misura dà ragione a coloro che, mi si consenta, non ritenevano e non ritengono di poter accogliere diverse percentuali di suddivisione fra i 3 settori prima di avere un'idea di come possano configurarsi le leggi di riforma. Con gli emendamenti proposti, è vero, vengono confermate le percentuali dell'articolo, ma contestualmente si propone di aumentare di ben 10 punti la percentuale per il 1985 relativa alla musica, in considerazione dei forti aggravii finanziari che pesano su questo settore.

Voglio essere chiaro: i colleghi sappiano che nel 1984 su 452 miliardi di fondi a disposizione di tutto lo spettacolo, alla musica toccarono ben 290 miliardi, il 64 per cento; alla prosa solo il 14 per cento, al cinema il 19,4 per cento. Perché la musica si trova in queste condizioni? Perché la musica, in proporzione alle sue modestissime entrate, ha di gran lunga i maggiori costi; è organicamente in perdita non solo in Italia, ma dovunque. Certo, quelle percentuali di suddivisione destano sorpresa, ma se si va a fondo nelle cose le spiegazioni si trovano: basti pensare ai costi elevatissimi degli enti lirici che devono sostenere le spese per le orchestre, in media di almeno 120 componenti, per i cori, i balletti, gli amministratori, i tecnici, gli artisti, i direttori. Vanno considerate poi le spese generali. Ma più in generale si deve tener conto del fatto che negli ultimi dieci, quindici, venti anni, è fortemente aumentata l'attività musicale nel suo complesso. Oggi possiamo contare su 750 circa, se non di più, società di concerto finanziate dal Ministero dello spettacolo, su circa 130 festival, su 23 teatri di tradizione, sulle 11 cosiddette orchestre regionali che la legge n. 800 del 1967 definisce «istituzioni concertistico-orchestrale» del tutto distinte dalle orchestre degli enti lirici; infine vanno ricordati i numerosi concorsi, le rassegne, le spese per le attività all'estero.

Mentre lo stesso teatro di prosa senza dubbio deve essere maggiormente sostenuto, con una distinzione tra le varie situazioni, considerando cioè in modo diverso i teatri stabili, le cooperative, i teatri sperimentali da un lato e le compagnie private dall'altro - che oltretutto vengono sovvenzionate anche in rapporto agli introiti -, per quello che di essenziale rappresenta nel quadro della realtà culturale del nostro paese; per il cinematografo - e non voglio ripetere ciò che hanno dichiarato tante volte i colleghi e lo stesso Ministro - il problema è addirittura impressionante. Non esito ad affermare che la crisi del cinema è imponente, incomparabilmente superiore a quella di ogni altro settore dello spettacolo; siamo di fronte ad un diverso ordine di grandezza - questo è il punto cruciale - per cui i 176 miliardi previsti per il 1985, e fossero pure 200 o 250 miliardi, rappresentano sempre una base insufficiente. Di ciò sono fermamente convinto ed in questo

senso mi rivolgo al Ministro per chiedergli se non ritenga opportuno porre allo studio nuove, più ampie iniziative. Ritengo che sia necessario, rispetto all'imponenza della crisi del cinema, rapportata soprattutto allo spettacolo televisivo, studiare una «legge speciale» che sia realmente in grado di risolvere i problemi tecnici e finanziari, gli investimenti, gli incentivi, il credito, le strutture organizzative. Nel fare queste affermazioni mi rendo conto della situazione economica generale del paese e so quanto sia difficile gestirla con senso delle proporzioni, ma rispetto alla denuncia costante, giusta e fondata che proviene da diverse parti politiche, da parte dell'onorevole Ministro, circa le gravissime condizioni di crisi in cui si trova il cinema italiano, particolarmente in rapporto allo spettacolo televisivo, è lecito porsi il problema di cui ho fatto cenno e cioè quello di adottare misure straordinarie, adeguatamente studiate. È convinzione generale, infatti, pur nell'ambito dell'incremento notevole dei fondi per lo spettacolo di cui va dato atto al Ministro, che non si riesca ad affrontare con fondate prospettive i problemi del cinema.

Ho già richiamato l'effetto che avrebbero prodotto le percentuali iniziali previste dal disegno di legge e quali conseguenze si sarebbero verificate. È stata prospettata una soluzione, quella relativa agli emendamenti che hanno come primo firmatario il senatore Boggio. Se tali emendamenti verranno approvati, credo che potremmo affrontare con maggiore concretezza e realismo i problemi dello spettacolo per il 1985. Mi si consenta in ogni caso di riferirmi ancora al settore musicale, per dare conto ai colleghi, che eventualmente possono non conoscere a fondo queste situazioni, di una realtà che si è consolidata e che è difficile modificare attualmente, se si considerano le esigenze effettive di sostegno finanziario. Desidero far presente al Presidente, al Ministro e ai colleghi quali sono le cifre reali inerenti la musica per gli anni 1984 e 1985. Si tratta di dati molto preoccupanti e ciò va detto senza nessuna reticenza, con la massima chiarezza. Li espongo. Nel 1984 gli enti lirici hanno usufruito di 227 miliardi mentre le «altre attività» - quelle che ho nominato prima - hanno utilizzato 63 miliardi. In totale per la musica 290 miliardi. Ebbene, quali sono i conti presuntivi per l'anno 1985? Sono conti impressionanti. Va ricordato anzitutto che sono rimasti scoperti 20 miliardi di fabbisogno degli enti lirici; quindi per valutare il fabbisogno 1985 ai 227 miliardi vanno aggiunti questi 20 miliardi; il nuovo contratto, che seppure in contestazione presso la «funzione pubblica» verrà presumibilmente applicato, tra il 1984 e il 1985 verrà a costare 25 miliardi; gli enti lirici inoltre ancora non hanno avuto una lira per il 1985 per cui vanno calcolati anche gli interessi passivi per almeno tre o quattro mesi che approssimativamente potranno ammontare a 20-25 miliardi; debbono inoltre essere calcolati gli interessi passivi relativi al ripiano di 360 miliardi, previsti da un'apposita legge del 1984, relativi al *deficit* dal 1976 al 1983 ripiano che ancora non è stato perfezionato: sono passati due mesi e mezzo e poichè 360 miliardi in un anno producono, al 20 per cento, circa 72 miliardi di interessi passivi, vanno considerati circa al mese 6 miliardi e per tre mesi 18 e più miliardi; dobbiamo inoltre considerare gli interessi passivi relativi ai 20 miliardi di scoperto dello scorso anno. Sommando tutte queste cifre e considerando infine il 7 per cento di inflazione, si arriva facilmente ad

un fabbisogno totale di 330 miliardi per il 1985. Questi dati si riferiscono soltanto agli enti lirici; le altre attività, che lo scorso anno hanno usufruito di 63 miliardi, quest'anno segneranno un incremento di circa 3 miliardi, in quanto il contratto a cui mi sono riferito si applica anche alle 11 orchestre regionali. Sono previste inoltre nuove attività, nuovi riconoscimenti di teatri di tradizione. Se consideriamo anche per questo settore un 7 per cento di inflazione - quattro miliardi e mezzo circa - arriviamo a 73-74 miliardi. Quindi in totale si supereranno per la musica i 400 miliardi. Ritengo, signor Presidente, signor Ministro e onorevoli colleghi, che le cifre da me indicate siano attendibili.

Quindi dal 1984 al 1985 potrà verificarsi un incremento, per la sola musica, da 290 miliardi a 410-415 miliardi. Ecco le ragioni per cui questo settore si trova in grandi difficoltà e desta forti preoccupazioni, particolarmente quando non si conoscano a fondo i suoi problemi.

Sono convinto che nel quadro della prevista riforma dovranno essere rivisti molti aspetti riguardanti la configurazione giuridica e la funzionalità degli enti lirici. Personalmente ritengo che rispetto ad analoghi teatri di altri paesi, soprattutto dei paesi di lingua tedesca ed anglosassone, i nostri enti lirici realizzino una produzione insufficiente. È noto che i teatri austriaci e tedeschi presentano recite operistiche tutte le sere, con sei settimane di ferie all'anno. I nostri teatri realizzano intorno a novanta spettacoli l'anno e anche meno. Vi è quindi un tipo di organizzazione molto diverso.

Per quanto riguarda il titolo II del disegno di legge, quello riguardante le agevolazioni fiscali, mi limito ad osservare che questa materia ha suscitato, come è noto, forti preoccupazioni e prese di posizione molto accentuate da parte della 6^a Commissione. Già nella seconda seduta, in cui sono stati esaminati questi aspetti, sono stati manifestati alcuni pareri circa l'atteggiamento assunto da detta Commissione. Personalmente - e sottolineo ancora che si è trattato di un parere strettamente personale - mi ero augurato che si realizzasse un esame da parte delle Commissioni istruzione e finanze in sede congiunta. Il Presidente del Senato non ha ritenuto che ciò fosse opportuno. Mi sembra tuttavia che del parere della 6^a Commissione, che ha esaminato a fondo la materia proponendo alcuni emendamenti, si debba tener conto.

La stampa (in un giornale di oggi la questione è presentata in termini molto duri) ha espresso forti sorprese, non in quanto si intenda aiutare lo spettacolo, ma in quanto l'iniziativa delle agevolazioni fiscali riguarda per il momento unicamente questo settore. Comunque il Ministro potrà certamente fornire chiarimenti in proposito.

Per concludere - mi rivolgo al Presidente e, attraverso di lui al Ministro - desidero illustrare il seguente emendamento aggiuntivo a quello relativo all'articolo 13 del senatore Boggio ed altri, emendamento da inserire dopo il penultimo comma:

«Con riferimento alla suddivisione del fondo riservato a sostegno degli Enti lirici e sinfonici, di cui all'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800, la valutazione delle manifestazioni indicate alla lettera a) dello stesso articolo 22, fermi restando gli altri criteri in esso previsti, va determinata sulla base di una accertata analisi dei costi complessivi e dell'impegno artistico-organizzativo di ciascun tipo di attività, riferita

alle recite liriche, ai balletti (con o senza orchestra) e alle esecuzioni concertistiche (sinfoniche, con o senza solisti; sinfonico-corali; oratoriali; concertistiche, solistiche)».

Spiego la ragione dell'emendamento. Essendo ormai scadute tutte le leggi, o leggine annuali, del passato, ritorna oggi in vigore l'articolo 22 della legge n. 800, che è un buon articolo. Esso indica i criteri di valutazione generale per gli Enti lirici ed elenca una serie di elementi dei quali tener conto ai fini della ripartizione dei fondi. Il terzo comma di esso così recita: «La somma disponibile dopo la ripartizione di cui al comma precedente» (che riguarda il costo masse) «viene ulteriormente ripartita tra gli Enti tenendo presente: a) la qualità e la quantità della produzione artistica realizzata da ciascun Ente nel triennio precedente...». Credo, signor Ministro, che lei sia al corrente di quanto è avvenuto. Per ragioni non ben comprensibili la valutazione dei diversi tipi di manifestazione nell'ambito degli Enti lirici, la valutazione delle opere, dei balletti, dei concerti di diverso tipo, è stata raggruppata in due indici: l'indice pari ad 1 per tutte le opere e tutti i balletti, siano essi con il nastro o con l'orchestra, siano opere di grande organico od opere da camera; l'indice pari ad 1/4, per tutti i concerti, siano essi sinfonico-corali, oratoriali, di piccola orchestra, cameristici, di quartetto o solistici. È evidente, signor Ministro, che queste valutazioni non hanno senso; ed è prevedibile che se non si darà sistemazione ai criteri di valutazione assisteremo ancora a lotte «fratricide» tra gli Enti lirici, come quella cui abbiamo assistito in occasione della preparazione, della discussione e del varo della legge-ponte «Signorello-bis» nel 1983, che ha portato a situazioni estremamente spiacevoli e disorientato la pubblica opinione.

Ecco il perchè di questo emendamento: si vuole impegnare il Ministero a stabilire dei parametri notevolmente differenziati a seconda dell'entità, dei costi complessivi e dell'impegno artistico-organizzativo di ciascun tipo di attività. Ho presentato l'emendamento a completamento, per così dire, dell'articolo 22 della legge n. 800 del 1967, che già precisa certo molte cose, ma che lascia alla discrezione degli uffici ministeriali la determinazione dei parametri relativi al dettaglio tipologico delle diverse manifestazioni che hanno luogo nell'ambito degli Enti lirici.

Ringrazio per l'attenzione che la Commissione ha rivolto al mio intervento e ringrazio fin d'ora il Ministro per le risposte che vorrà fornire ai miei quesiti.

PINTUS. Devo dare conto della ragione del mio intervento. Vengo qui, dalla Commissione finanze e tesoro, a portare argomenti che sono familiari nella Commissione nella quale opero e che, forse, lo sono meno in questa Commissione, dove sembra che l'argomento considerato principale riguardi meramente il fatto culturale. Sono qui per richiamare l'attenzione sulla natura, finalità e portata delle norme di cui al titolo II, che sono di carattere squisitamente fiscale. Sono qui per avvertire dei pericoli che si corrono con l'adozione di strumenti del tipo di quelli che si propongono. Il primo pericolo è l'effetto di moltiplicatore immediato che queste norme avranno. Il senatore Mascagni ha richiamato un articolo apparso su «Il Sole-24 Ore» di questa mattina,

ove appunto già si mettono le mani avanti, affermando che non si capisce il perchè questi privilegi vengano riservati al settore dello spettacolo e non anche ad altri settori non meno in crisi.

Le norme sono pericolose perchè in contrasto con i principi sanciti dalla legge delega in materia tributaria del 1971; pericolose, perchè introducono un precedente - quello dell'autodeterminazione preventiva delle somme che verranno reinvestite successivamente dalle imprese, che rappresenta una novità nell'ordinamento tributario - e perchè attribuiscono alla fiscalità funzioni promozionali che non sono proprie alla fiscalità stessa. Sono soprattutto pericolose perchè riversano sulle strutture fatiscenti dell'Amministrazione finanziaria accertamenti che saranno fatalmente condizionati nel loro esercizio, appunto, dall'assoluta incapacità degli organi periferici dell'Amministrazione finanziaria di controllare i delicatissimi strumenti indicati. Si dice nelle spiegazioni che l'imposizione fiscale scatterà pienamente solo quando l'impresa cinematografica dovesse scegliere la strada del recupero dei propri investimenti, ma mi sembra che così dicendo si vogliano ignorare due cose: la prima, che i produttori cinematografici fanno ricorso sempre più frequentemente alla costituzione di società che durano *l'espace d'un matin*; la seconda, soprattutto, è che solo con cadenza quinquennale, e quasi sempre alla scadenza dei termini di decadenza, si controllano le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e di quelle giuridiche. Questa è la ragione per la quale le norme degli articoli 7, 8 e 9, in particolare, si prestano come strumenti di erosione della base imponibile, non solo, ma si prestano a non auspicabili vie di elusione d'imposta e, quello che è più pericoloso, si presentano come veicoli di vere e proprie evasioni fiscali.

Nell'annunciare il nostro voto contrario agli articoli 7, 8 e 9, voglio, inoltre, chiarire che il mio intervento è stato dettato non solo dai motivi cui ho già fatto riferimento, ma anche perchè in una precedente occasione la Commissione finanze e tesoro è stata accusata di occuparsi solo di «numeri». Allora, desidero far osservare che la diversa formulazione dell'articolo 12 a cui si è convenuto opportuno pervenire dimostra che, se non altro, la «limitata» capacità culturale è servita almeno a far capire la differenza tra l'80 per cento di spese ammesse in detrazione dal reddito, percentuale prevista nella redazione originaria, e l'1,6 per cento, che si propone nel parere reso dalla 6^a Commissione: questa differenza è esattamente del 78,4 per cento! Ritengo che questa considerazione, già da sola, sia sufficiente a spiegare l'intervento che mi sono permesso di fare in questa sede.

PRESIDENTE. Vorrei fare anche io alcune considerazioni, ma le faccio unicamente allo scopo di accelerare i nostri lavori perchè, dopo le considerazioni con cui motivo la contrarietà all'approvazione del disegno di legge da parte del Gruppo che rappresento, non prenderò più la parola, neppure in sede di dichiarazione di voto.

Devo chiedere preventivamente scusa al senatore Mascagni perchè dirò alcune cose che colpiranno il suo cuore di appassionato paladino delle attività musicali nel nostro Paese. Ho voluto, prima di tutto, manifestare questo sentimento per testimoniare ancora una volta la mia amicizia verso il collega. Il senatore Mascagni, quando votammo il

provvedimento-tampone per le sovvenzioni agli enti lirici, lo scorso anno, incolpò il partito liberale di non aver avuto mai una posizione avversa a provvedimenti simili, approvati negli anni passati. Io risposi che in quegli anni il partito liberale non era presente in questa Commissione, ma avrei dovuto aggiungere e, quindi, dare atto al senatore Mascagni che effettivamente vi era stato un certo assenteismo del partito, la cui commissione per lo spettacolo aveva manifestato interessi piuttosto fiacchi. Fui invitato dallo stesso senatore Mascagni ad occuparmi di una ricomposizione, di un arricchimento di quella commissione ed infatti in questa occasione ho voluto studiare il provvedimento in esame proprio con la commissione. Lo studio del provvedimento si è svolto anche sulla sua parte nuova, costituita dai suggerimenti di emendamento contenuti nel parere espresso dalla 6^a Commissione. Ci sono alcune critiche di carattere tecnico che dovrò necessariamente leggere; però, la critica fondamentale del mio partito al provvedimento è di natura politica e la farò a braccio, in ciò incoraggiato anche dall'intervento del senatore Pintus avendo notato che questa sera la mia voce non sarà la sola dell'opposizione, alla quale, come tutti sanno, io credo molto perchè in essa c'è sempre il germe dell'avvenire. Resta l'osservazione di fondo a proposito del nuovo testo dell'articolo 12 e non ripeto, quindi, quanto già detto dal senatore Pintus.

Comunque, ripeto, resta l'osservazione di fondo: tutte le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali e per i reinvestimenti nel settore dello spettacolo sarebbero ammissibili come misure sostitutive rispetto alle attuali sovvenzioni (o, almeno, rispetto ad una parte di esse: quelle più automatiche e meno selettive, quelle «a pioggia»), ma non come misure aggiuntive rispetto al sistema esistente e alla legislazione «straordinaria» degli ultimi tre anni (anch'essa a carattere aggiuntivo), che ha fatto piovere sullo spettacolo oltre 1.200 miliardi in più nel solo periodo 1982-1984. E restano le difficoltà, per l'Amministrazione finanziaria, di individuare eventuali trucchi - ai quali si riferiva il senatore Pintus - ed espedienti per beneficiare indebitamente (o oltre misura) delle previste esenzioni.

Per quanto riguarda la nuova ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, devo appunto dare dispiaceri al senatore Mascagni. Aggiungerò poi qualcosa, rivolgendomi in particolare a quest'ultimo e al senatore Boggio.

In sostanza, un ulteriore «colpo di mano» degli Enti lirici, i quali hanno messo prima gli occhi e, poi, le mani sulla quota del 14 per cento che il Ministero si era riservato per eventuali interventi integrativi in relazione alle esigenze supplementari che singoli settori avessero manifestato. È chiaro che la percentuale originaria del 45 per cento, cumulativa per lirica e musica (già enorme, soprattutto tenendo conto dell'entità e della sostanziale perpetuità degli stanziamenti), risulta, in pratica, aumentata - a favore degli enti lirici - se le due percentuali in cui ora viene suddivisa (42 per cento per gli enti lirici e 13 per cento per la musica, con un totale del 55 per cento) fanno registrare il 10 per cento in più.

Sulle follie amministrative degli enti lirici - sulle quali mi soffermerò tra poco, senatore Mascagni - vi è già una ricca letteratura, e

non occorre aggiungere altro. Come pure è nota la loro insaziabilità di denaro pubblico e il «ricatto» continuato e ricorrente di alcuni di essi, che contraggono debiti con le banche a loro discrezione, che poi qualcuno dovrà pur pagare.

Poco da dire sull'aumento dall'1 per cento all'1,5 per cento dello stanziamento a favore dei circhi dello spettacolo viaggiante. Sarà certamente giusto.

Estremamente indicativo è, invece, il destino assegnato al 25 per cento del cinema e al 15 per cento alla prosa. Non potendosi materialmente erogare in base alle leggi vigenti in ciascuno dei due settori (le quali prevedono, prevalentemente, sovvenzioni commisurate agli incassi lordi, incassi che sono quelli che sono e non si possono gonfiare per erogare di più), è stato, in pratica, deciso di trasferirli ad appositi fondi istituiti (o, nel caso del teatro, da istituire) presso la Banca nazionale del lavoro, la quale, a sua volta, in base alla legislazione vigente, ne eroga una parte per operazioni di credito a tasso agevolato e una parte - peraltro rilevantissima - per sovvenzioni a fondo perduto (eufemisticamente chiamate «contributi in conto capitale»).

Sia il «fondo di intervento» (rifinanziato più volte in questi ultimi anni, fino a raggiungere gli 80 miliardi!) sia quello «di sostegno» (anch'esso più volte rimpinguato, fino agli attuali 53,5 miliardi!), pur essendo amministrati da una banca, sono solo in parte utilizzati per erogare crediti e/o finanziamenti, ma anche - se non soprattutto - pure e semplici elargizioni statali, che ben poco hanno a che fare con operazioni di credito, non essendo le restituzioni previste neppure in via di ipotesi. La Banca nazionale del lavoro, in queste operazioni, non fa che il tesoriere-cassiere del Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale, peraltro, riesce in tal modo ad eludere perfino i fastidiosi controlli della Corte dei conti.

Onorevole Ministro, in Inghilterra esiste un sistema simile: il Ministero eroga fondi attraverso il sistema bancario, però con un'altra disciplina e con altri controlli.

Ciò premesso, appare chiaro come il gigantismo degli stanziamenti di questa «legge-madre» - proprio perchè inusitato ed eccessivo - crea addirittura problemi di modi e di canali di erogazione: è ovvio che i più sbrigativi (e meno soggetti al controllo) sono i «trasferimenti» verso enti (come la Banca nazionale del lavoro) che non sono soggetti a controlli. E questo sistema è stato suggerito e scelto. Ma è anche evidente il rischio che, così facendo, tutti i soggetti, anche privati, che operano nel campo dello spettacolo divengano, dal punto di vista dello sperpero, dei piccoli (o grandi) enti lirici: i loro disavanzi saranno ripianati attraverso «contributi in conto capitale».

Un'ultima osservazione: se in un certo anno gli stanziamenti non fossero integralmente erogati, le somme corrispondenti non andranno in economia, come vorrebbero le norme sulla contabilità di Stato, ma saranno - secondo la nuova formulazione dell'articolo 13 - portate in aumento degli stanziamenti relativi al successivo anno. Ciò significa che economie non potranno essere realizzate nemmeno per sbaglio, e se sbagli ci saranno, si rimedierà l'anno seguente.

Assai apprezzabile appare nelle intenzioni l'emendamento presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, in base al quale sono esclusi

dai benefici previsti nella presente legge i soggetti che producano, distribuiscano o programmino film esclusi dalla programmazione obbligatoria, ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Ma se lo scopo era quello, in sè lodevolissimo, di escludere dai benefici della legge i cosiddetti cinema «a luci rosse» o i famigerati film porno in circolazione, la formulazione - obiettivamente difficilissima, lo riconosciamo, senatore Boggio, se non impossibile: tali cinema non costituiscono una categoria giuridicamente definitiva o, in qualche modo, definibile; e neppure i film che vi si proiettano - non può dirsi soddisfacente.

Film «esclusi dalla programmazione obbligatoria» non sono solo quelli che, presentati all'esame della competente commissione ministeriale, ne sono stati ritenuti immeritevoli in quanto «sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale» (secondo la goffa dizione dell'articolo 5 della legge citata), ma anche quelli privi di «adeguati requisiti di idoneità tecnica» o di «sufficienti qualità artistiche o culturali o spettacolari».

Sono, inoltre, esclusi i film stranieri (ad eccezione dei film dei paesi della CEE, limitatamente ad alcune modeste provvidenze a loro estese), i film americani, russi, giapponesi, i film, anche italiani, che siano usciti da più di cinque anni, eccetera. Se un esercente proietta questi film, non è detto che il suo cinema sia del tipo a «luci rosse».

E poi: basta che una volta in un cinema sia proiettato un film non ammesso per decadere dai benefici della legge? E, se no, in quale percentuale delle giornate di programmazione annua?

Neppure il riferimento ai film «vietati ai minori di 18 anni» dalla censura può andar bene, perchè anche un capolavoro d'arte e di cultura può essere inadatto ai minori.

Il problema è complesso: se ne potrà forse studiare una soluzione tecnicamente accettabile quando il disegno di legge tornerà alla Camera e ci sarà un po' più di tempo per pensarci.

Attendo ancora una risposta dal senatore Mascagni e dal senatore Boggio a proposito del problema degli enti lirici. Infatti, quando si approvò il provvedimento-tampone, dissi che vi era un enigma riguardo a tredici enti lirici: tutti indebitati fino al collo, tranne uno che non ha debiti, con un bilancio in pareggio e un'attività qualificativa e quantitativa non inferiore a quella degli altri enti lirici. Chiedo pertanto sia al senatore Mascagni che al senatore Boggio di spiegarmi questo enigma. L'ente lirico che non ha debiti è il Regio di Torino, al quale ogni componente di questa Commissione può chiedere il bilancio, come ho fatto io.

Volete quindi spiegarmi perchè dodici enti lirici sono indebitati mentre uno non lo è? Attendo ancora una risposta a questa domanda.

Dopo queste critiche di carattere tecnico, vorrei esprimere in poche parole la critica politica a questo disegno di legge.

Vi è del buono, onorevole Ministro, in questo provvedimento, vi sono norme promettenti (come quella relativa al Fondo unico o al Consiglio nazionale dello spettacolo). Tuttavia, onorevoli colleghi, su questo provvedimento, che chiamiamo «legge-madre», il mio voto sarà contrario.

Senatrice Nespolo, dovremo assumere nei riguardi di questo disegno di legge lo stesso atteggiamento che io e lei prendemmo, soffrendone, nei confronti del provvedimento di legge riguardante i precari: infatti, quando quest'ultimo giunse al nostro esame - come il senatore Mezzapesa ricorderà - eravamo tutti convinti che si «dovesse» modificare e, tuttavia, tutti convinti che non lo si «potesse» modificare e che si dovesse approvare al più presto.

MEZZAPESA. Non tutti per la verità.

PRESIDENTE. Infatti, dichiarai il mio voto contrario. Però lei mi darà atto, senatore Spitella, che feci di tutto perchè quel disegno di legge fosse approvato e lo farò anche adesso perchè si tratta di un provvedimento imm modificabile.

Senatore Mascagni, mi astengo dal presentare degli emendamenti perchè se li presentassi questi dovrebbero andare alle Commissioni competenti per il parere, impedendoci così di approvare il disegno di legge questa sera. Spero che l'onorevole Ministro mi dia atto di ciò perchè ritengo che il disegno di legge al nostro esame, seppure con il mio voto contrario, debba essere approvato.

Detto questo devo subito spiegare la ragione politica del mio voto contrario. Noi approviamo la cosiddetta «legge madre», onorevole Ministro, sapendo perfettamente che approvandola la condanniamo ad essere una madre sterile, che non avrà figlie. Se volessimo veramente mettere ordine nel mondo dello spettacolo in Italia, a tale legge dovrebbero seguire le «leggi figlie». Ebbene, vi dimostrerò che l'articolo 13 è formulato in modo da impedire la nascita delle suddette «leggi figlie». Se invece tale provvedimento non fosse stato approvato probabilmente il progetto della «legge madre» avrebbe partorito delle figlie sia pure in «stato prematrimoniale». Adesso, al contrario, tali leggi non possono più nascere e vi leggo l'articolo 13 sul quale c'è poco da equivocare: «I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono, fino all'entrata in vigore delle leggi di riordinamento dei settori, quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi. A tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce il Fondo, nell'ambito delle quote indicate dall'articolo 2 della presente legge, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo».

Allora, onorevoli colleghi, tutte le forze che hanno premuto e che si sono coalizzate nello spingere il Parlamento all'approvazione di questo disegno di legge si coalizzeranno e premeranno affinchè non si approvino le «leggi figlie». E l'articolo 13 che spiega l'arcano e l'enigma di questo provvedimento. Pertanto, ministro Lagorio, lei certamente presenterà le «leggi figlie», probabilmente sono già pronte le proposte, ma non si faccia illusioni: il Parlamento non le approverà mai proprio perchè questa sera si approva il disegno di legge al nostro esame. Le «leggi figlie» non nasceranno, questa è una madre condannata alla perpetua sterilità ed è per questa ragione, onorevoli colleghi, che

tranquillizzo la mia coscienza votandole contro. Il mio voto contrario è l'apertura di un varco alla speranza.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Vorrei replicare, signor Presidente, osservando come questa discussione generale, che la cortesia del senatore Boggio aveva aperto ricordando la figura di Giovanni Giolitti, si conclude vedendo aleggiare in quest'aula lo spirito di Quintino Sella. Infatti le do atto, signor Presidente, della coerenza e dell'ardore con cui lei ha sostenuto le sue tesi. Devo però sottolineare che la transizione da un regime assistito delle attività di spettacolo a un regime in cui le attività di spettacolo siano progressivamente in grado di autofinanziarsi e di diventare addirittura occasione di produzione di ricchezza, come è nelle prospettive della società in cui viviamo, non è così semplice come potrebbe sembrare.

Ancora meno semplice poi sarebbe qualora alle attività di spettacolo si negassero quegli incentivi di carattere anche fiscale che sono stati adottati in altri paesi di volta in volta in funzione di precise strategie di programmazione, proprio per rispondere alla necessità di eliminare il regime assistenziale. Infatti non si può tessere l'elogio del liberismo in questo campo senza tener conto delle soluzioni che i liberisti hanno adottato in materia negli Stati Uniti d'America, nella Gran Bretagna, nella Germania Federale e così via.

Abbiamo preso atto del parere che è stato espresso alla unanimità dalla Commissione finanze e tesoro del Senato e io stesso proporrò di accogliere la proposta di emendamento che vengono da tale Commissione. In merito all'intervento del senatore Pintus, devo però osservare che se la sua indubbia e apprezzata conoscenza delle leggi tributarie lo avesse spinto ad esaminare, per esempio, come di fatto viene agevolata l'erosione e l'elusione fiscale nell'attuale regime delle cosiddette sponsorizzazioni culturali, si sarebbe accorto che, essendo le spese per sponsorizzazioni considerate come spese per pubblicità, sono considerate come spese di produzione del reddito e in tal modo sono favorite nel quadro delle strategie fiscali complessive di quei signori i quali poi, magari, attraverso il loro autorevole quotidiano, sparano a palle di fuoco contro la modesta fiscalizzazione degli oneri (la chiamo così, anche se so che tale termine è improprio) a favore delle imprese teatrali e musicali, mentre rivendicano voracemente la fiscalizzazione di oneri sociali a favore di imprese decotte che producono soltanto malessere economico nel nostro paese.

Queste sono le ragioni per cui in realtà il disegno di legge al nostro esame comincia a disboscare una giungla che - essa sì! - ha favorito anche evasione, erosione ed elusione fiscali e continuerà a favorirle finchè non si giungerà a un provvedimento organico che mi auguro...

PRESIDENTE. Ma dopo questa legge non ci sarà alcun provvedimento!

COVATTA, *relatore alla Commissione*. ...che mi auguro che il Ministro delle finanze voglia presentare quanto prima e che deve

regolare complessivamente la questione del contributo dei privati alle attività culturali.

Mi stupisco, senatore Valitutti, lei che è un valido esponente del Partito liberale, del fatto che il suo partito contemporaneamente ostacoli le erogazioni a favore delle attività di spettacolo e poi proponga addirittura di affittare alcuni monumenti ai privati nel campo dei beni culturali.

Non so se posso permettermi di dare un consiglio cortese e amichevole al suo partito, ma vorrei consigliare di coordinare le prese di posizione nei diversi campi. Lei conosce la stima che ho per il suo partito; dovrebbe essere più facile coordinare l'iniziativa di un piccolo partito di opinione che non quella di un grande partito di massa; io mi auguro che il legislatore sia finalmente in grado di sapere come la pensano i liberali in questa materia delicata che sempre più verrà esaminata. Infatti, non so cosa dovremo fare quando il disegno di legge presentato dal ministro Gullotti al Consiglio dei Ministri in materia analoga, per quanto riguarda i beni culturali, arriverà in questa aula per la discussione. Si riunirà probabilmente un'altra commissione del Partito liberale che esprimerà avviso opposto rispetto a quello che lei ha espresso.

Vorrei fare un'altra osservazione: mi auguro che all'origine di questa perplessità rispetto all'opportunità di incentivare fiscalmente le attività di spettacolo - perplessità che non si manifestò sulla legge che regolò l'incentivazione fiscale dei contributi a favore dei beni culturali - non ci sia un'idea del prodotto culturale per cui il bene monumentale è cultura, l'attività di spettacolo non è ugualmente cultura.

Questo è anche il motivo per cui personalmente sono molto perplesso rispetto a quelle prese di posizione che tendono a discriminare in base a criteri qualitativi le attività culturali da favorire o meno. Non debbo dare lezioni di liberalismo ai liberali, ma non prendo lezioni di liberalismo dai liberali.

PRESIDENTE. Fa bene a diffidarne.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Lo abbiamo imparato nel corso di cento anni.

PRESIDENTE. Come è bene non prendere lezioni di socialismo dai socialisti.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. È pericolosissimo, infatti non capita più.

Dicevo, onorevole Presidente, che resto sempre molto perplesso di fronte a tutte le indicazioni che tendono a discriminare la qualità del prodotto culturale perchè mi domando quali potrebbero essere i criteri per determinare la qualità. Non sono insensibile alle osservazioni fatte circa le voragini finanziarie degli enti lirici: devo osservare, però, che anche in questo caso si tratta di fare intelligenti scelte di investimento.

Gli enti lirici costituiscono probabilmente oggi la parte più pesante del bilancio complessivo dello spettacolo, non solo perchè regolati da leggi che li appesantiscono nelle strutture e nei costi di produzione, ma

anche perchè non sufficientemente valorizzati in quello che di produttivo hanno.

Onorevole Presidente, siamo in un'epoca in cui la riproduzione del prodotto culturale, per fare un esempio, diventa consumo di massa; e disponiamo di una materia prima, la cultura musicale, soprattutto la produzione di musica lirica, di cui altri paesi non dispongono. Un mio compagno di partito, un collega del ministro Lagorio, l'onorevole De Michelis, ama parlare, non so se a proposito o sproposito, di «giacimenti culturali». Non voglio soffermarmi su questa immagine suggestiva; osservo solo che se il prodotto culturale nel nostro paese, specie nel campo della musica lirica, venisse adeguatamente commercializzato, probabilmente il bilancio degli enti lirici nel giro di pochi anni diventerebbe analogo a quello del Teatro Regio di Torino che, me lo consenta, è teatro di grande tradizione ma che nel corso di questi ultimi anni non mi sembra che abbia guidato la ripresa del fenomeno della musica lirica in Italia.

So di dire cose che possono anche risultare impopolari rispetto ad un ragionamento fondato solo su criteri di carattere economico, ma non trovo scandaloso che si investano grandi quantità di denaro per realizzare prodotti culturali altrimenti irrealizzabili; non trovo scandaloso che una grande opera di Rossini come «Viaggio a Reims» sia stata recuperata; non trovo scandaloso che arditamente sia stata fatta una sperimentazione di musica contemporanea come quella fatta quest'anno alla Biennale di Venezia. Non lo trovo scandaloso perchè loro fanno meglio di me quanto costi la ricerca, propedeutica alla produzione culturale.

Trovo invece scandaloso che questi investimenti restino senza ritorno economico, che non si adottino strategie per una migliore, scusate il termine, commercializzazione di questi prodotti. Vorrei chiedere ai colleghi che si intendono di cifre oltre che di cultura qual è l'impresa manifatturiera che realizza innovazioni nella sua strategia commerciale o nella sua organizzazione tecnologica, senza raddoppiare, triplicare, quadruplicare gli investimenti.

Credo che in questa ottica vada collocato il disegno di legge presentato dal ministro Lagorio, avendo presenti le preoccupazioni che non solo da parte del presidente Valitutti ma di tutti i colleghi intervenuti nella discussione generale sono state manifestate circa la necessità di ingravidare questa legge madre e di renderla quindi feconda, produttrice di leggi figlie già programmate.

Da questo punto di vista - e mi avvio rapidamente alla conclusione del mio intervento - credo che alcuni degli emendamenti che sono stati presentati siano orientati proprio ad incentivare la rapida approvazione delle leggi di riforma, condizionando un certo andamento a regime della ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo alla avvenuta approvazione delle leggi di riforma stesse. Tutto ciò risponde non soltanto all'esigenza, che è un'esigenza concreta, di governare la transizione dal regime vecchio a quello nuovo e di evitare che si determinino situazioni di obiettiva difficoltà in settori importanti per la vita culturale del nostro paese, ma mira anche a mettere in mora il Ministero, il potere politico generale e lo stesso Parlamento rispetto all'esigenza di procedere rapidamente all'approvazione delle leggi di

riforma del settore. Infatti, in assenza di queste ultime, il Fondo unico per lo spettacolo nel suo insieme non sarebbe in grado di sostenere l'attività che intende realizzare nel corso dei prossimi anni. Accanto all'aumento, alla diversa programmazione e al finanziamento è indispensabile la riforma settoriale e mi sembra che tutte le parti politiche presenti in questa Assemblea si siano espresse in questo senso.

Desidero inoltre, non per essere caudico ma proprio per amore di completezza, contestare un'affermazione dell'onorevole Valitutti. Il fatto che le cifre non spese nel corso di un anno non vadano in economia ma siano dirette ad aumentare il fondo rappresenta uno degli elementi che qualifica positivamente questa legge in quanto consente una programmazione pluriennale dell'investimento pubblico a favore dello spettacolo invece di erogare questi fondi secondo criteri assistenziali che poi vengono incamerati all'infuori di qualsiasi strategia. È evidente che qualsiasi strategia che questo disegno di legge intende realizzare ed avviare ha un senso se viene orientata a questa profonda trasformazione del rapporto tra lo Stato e le attività culturali che si esprimono attraverso le forme spettacolari e quindi soltanto se si riuscirà a governare la transizione da un regime assistenziale ad un regime produttivistico. Non debbo insegnare a nessuno in questa Aula che per determinare questa transizione non basta la volontà politica, la volontà del Governo e del Parlamento ma è necessario che le forze imprenditoriali, i capitali e le energie sociali si muovano autonomamente e spontaneamente lungo binari che è dovere del potere pubblico indicare, garantire e tutelare.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, sollecito nuovamente la approvazione di questo disegno di legge con gli emendamenti che illustrerò in seguito e che sono da una parte il frutto di alcuni suggerimenti delle Commissioni che hanno espresso il loro parere e da un'altra parte il risultato di un'attenta riflessione condotta da tutti i Gruppi sulla condizione effettiva dell'attività di spettacolo nel nostro paese. Non mi faccio forte - perchè non ho mai esercitato il mio ruolo parlamentare in termini lobbistici - delle pressioni che vengono da parte di tutto il mondo dello spettacolo affinché sia rapidamente approvato questo disegno di legge.

Faccio soltanto presente che in assenza dell'approvazione di questo provvedimento la situazione del mondo dello spettacolo nel nostro paese diventerebbe drammatica. Infatti, nella transizione dal vecchio al nuovo regime si verrebbe a determinare una situazione insostenibile. Comunque non è questo il motivo per cui chiedo l'approvazione di questo disegno di legge. Il motivo è quello che ho fatto presente prima e cioè che questo provvedimento rappresenta un primo passo verso una modernizzazione delle attività culturali e delle attività di spettacolo nel nostro paese. Mi sembra che gli interventi che si sono svolti nel corso del dibattito abbiano confermato questa mia opinione.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho ascoltato con riverenza l'appassionata motivazione che ha addotto il senatore Valitutti, una parte della quale è condivisibile e spero che non me ne vorrà se con tutto rispetto gli

replico che non posso essere d'accordo pienamente. Infatti al termine del suo ragionamento il senatore Valitutti ha ritenuto di doversi dichiarare contrario al provvedimento pur non negandogli la difficile speranza di aprire una strada nuova nel settore del quale ci occupiamo. Al contrario, io mi debbo dichiarare favorevole a questo disegno di legge che mi sono sforzato, insieme ad altri valorosi colleghi del Senato, di rendere funzionale alla tutela e alla crescita del nostro mondo della musica, della prosa e del cinema.

Ho apprezzato il puntuale e documentato intervento del senatore Mascagni che ha appoggiato il disegno di legge al nostro esame e lo ringrazio. Per quanto riguarda le cifre sugli enti lirici che egli ha fatto presente in questa sede, non contesto i suoi calcoli ma mi permetto soltanto di rilevare che in linea generale si tratta non tanto di esigenze ineludibili ma di spese *rebus sic stantibus*, cioè di spese che diventano obbligatorie con i moduli organizzativi ed i meccanismi di spesa oggi esistenti. Rispetto a questi ultimi, credo che sia abbastanza diffusa e documentata l'opinione che alcuni di essi sono vecchi, inerti ed altri senza fantasia, senza collaborazione tra gli enti, senza una ricerca di forme collaborative con i grandi strumenti di informazione di massa che possano mobilitare degli interessi finanziari anche verso le attività dei nostri enti lirici. Inoltre, sempre rispetto a questi moduli e a questi meccanismi degli enti lirici va sottolineato che la riforma di questi ultimi è ormai urgentissima e deve rimediare a questa situazione in quanto così come sono non possono essere accettati ed in quanto lo spettacolo che viene realizzato oggi negli enti lirici, tranne alcuni casi onorevoli, costa di più ed è fruito di meno. Alla base di questo costo ci sono delle ragioni obiettive ma il fatto che venga fruito di meno è esclusivamente una conseguenza della nostra pigrizia intellettuale e della nostra pigrizia di iniziative. Uno spettacolo che costa di più - diciamo francamente - ha quel costo per una decisione autonoma locale senza che vi sia un'adeguata preoccupazione ed una riflessione sulla compatibilità generale degli investimenti in questo settore, senza adeguate riflessioni sull'obbligo, che anche gli Enti lirici devono avere, di perseguire e di realizzare il pareggio di bilancio. Credo che di ciò parleremo presto in sede di riforma, riforma che è pronta perchè una prima bozza è stata fatta circolare nei mesi scorsi. Essa ha sollevato discussioni; abbiamo raccolto consensi e dissensi che abbiamo vagliato e sulla base dei quali è stato preparato un testo legislativo che affiderò con una certa fiducia alla discussione del Governo prima e delle Camere poi, sapendo che intorno a queste conclusioni si è iniziato a formare un processo di adesione abbastanza diffuso.

Il tema scottante dello spettacolo negli Enti lirici, che costa di più e che è fruito di meno, è al centro della riforma, anzi viene in essa affrontato con un certo coraggio. Gli argomenti addotti dal senatore Pintus (al quale sono legato da una solidarietà che va oltre i rapporti esistenti in questa sede), come ha già rilevato il relatore, sono stati già discussi, approfonditi e vagliati nel lungo dibattito che si è svolto nella 6^a Commissione. Il senatore Pintus, credo per debito verso la propria coscienza, ha ritenuto di riproporli questa sera, perchè anche la Commissione di merito possa riflettere ancora su alcuni passaggi prima di passare alle deliberazioni. Per questo dobbiamo grande rispetto alla presenza e al contributo del senatore Pintus.

Non posso fare a meno di ricordare che la 6^a Commissione, alla fine del lungo dibattito su questi temi ha, all'unanimità dei presenti, espresso parere favorevole alla seconda parte del disegno di legge, quella relativa alle agevolazioni fiscali, che è in effetti la parte innovativa del provvedimento, quella che ci permette di dire che non siamo ancora nella fase delle erogazioni sia pure triennali o poliennali, sia pure corredate di alcuni strumenti che consentono una programmazione, in sostanza le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 7, 8 e 9. Rispetto a queste agevolazioni la 6^a Commissione, dando parere favorevole, ha proposto un solo emendamento, che ha sì una connessione con le considerazioni fatte ora dal collega Pintus, ma che mi sembra limitata e parziale.

Infatti l'emendamento suggerito dalla 6^a Commissione mira ad affidare al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dello spettacolo, la funzione di stabilire le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali. Cosa c'è in realtà dietro questo emendamento? La 6^a Commissione all'inizio del suo esame ha mostrato chiari segni di preoccupazione, che d'altronde è riecheggiata nell'intervento svolto questa sera dal senatore Pintus, che cittadini o enti con intenti fraudolenti possano aggirare tali norme, che sono norme dettate per lo sviluppo. Quindi all'articolo 11 la 6^a Commissione ha pensato di modificare la rubrica e di inserire un comma in più, diretto ad ampliare la sfera dei controlli, ipotizzando un controllo ulteriore, prima non previsto, del Ministero delle finanze e un controllo di carattere generale, che potesse coprire anche ipotesi di controllo non contemplate negli articoli 7, 8 e 9.

L'altro emendamento suggerito dalla 6^a Commissione riguarda l'articolo 12, le erogazioni liberali, ma credo che potremo riparlare quando sarà il momento. Nel merito delle questioni sollevate dal senatore Pintus posso aggiungere solo due ultime considerazioni. Per quanto riguarda la prima domanda, se si tratti cioè di una innovazione pericolosa nel nostro ordinamento, che potrebbe scardinare il nostro sistema, la risposta è negativa, perchè vi sono già due rilevanti precedenti nel nostro ordinamento giuridico: uno si riferisce al testo unico delle leggi sulla Cassa del Mezzogiorno, decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1978, dove è prevista l'esenzione per due anni, rinnovabili, fino al settanta per cento; l'altro precedente è la n. 240 del 1981 in materia di consorzi industriali per le piccole e medie industrie, dove all'articolo 7 è previsto che gli utili reinvestiti sono esentati totalmente.

Per quanto riguarda la seconda domanda, se si tratti cioè di una innovazione pericolosa, che potrebbe avere un effetto non solo trascinate, ma incoerente rispetto ad altri settori, fuori da un ordine programmato, anche in questo caso la risposta è negativa. Rispondo sulla parola del Ministro delle finanze, il cui rigore è fuor di dubbio, il quale, interrogato su questo punto, ha risposto in primo luogo che le misure di agevolazione fiscale previste in questo disegno di legge sono del tutto eccezionali per una situazione del tutto eccezionale, quale quella in cui versa il mondo dello spettacolo italiano; in secondo luogo che, in ogni modo, è venuto il momento in cui in questo nostro paese dobbiamo porre mano ad una politica che utilizzi il fisco anche come

elemento di promozione e di investimenti industriali nel nostro paese. Il Ministro delle finanze ci ha detto che tale iniziativa è allo studio presso il suo Ministero ed ha preannunciato che pensa di poter riferire alle Camere al più presto. Quindi, a mio parere, ben venga la legge sulle agevolazioni fiscali a sostegno degli investimenti; però lo spettacolo non può attendere, perchè è sulla soglia non del deperimento, ma della scomparsa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Debbono essere svolti alcuni ordini del giorno. Il primo è quello dei senatori Mascagni e Valenza:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 1111, recante interventi finanziari organici a favore dello spettacolo,

invita il Ministro del turismo e dello spettacolo:

a tenere conto, nella ripartizione del Fondo unico dello spettacolo con riferimento alla quota da destinare alle attività (documentazione, informazione ed iniziative tese a favorire la circolazione musicale) di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, delle istituzioni relative all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Ciò al fine di potenziare le attività e le strutture mediante l'incremento del fondo ad esso relativo da lire 400 milioni a non meno di lire un miliardo e 500 milioni. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, nell'adottare tali determinazioni, terrà conto delle garanzie che le singole istituzioni offrono dal punto di vista della continuità e della qualità del loro lavoro e della loro iniziativa nonchè dei risultati conseguiti».

(0/1111/1/7)

MASCAGNI, VALENZA

VALENZA. Lo scopo dell'ordine del giorno da noi presentato è quello di riservare una quota sufficiente del Fondo unico dello spettacolo ad attività che riguardano la documentazione, l'informazione ed anche la diffusione delle attività della cultura musicale le quali hanno riferimento al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Poichè in Italia esistono diverse organizzazioni qualificate che svolgono attività di coordinamento, di studio, di documentazione e di iniziativa nel campo della diffusione della cultura e dell'iniziativa musicale, l'ordine del giorno intende occuparsi di queste istituzioni, le quali non trovano in altri strumenti legislativi, come la famosa legge n. 123 del 1980, un adeguato sostegno o addirittura non sono neanche ammesse nella apposita tabella prevista da quella legge. Questo è il senso dell'ordine del giorno. Esso non dice a quali istituzioni i fondi debbano essere assegnati, ma indica un criterio che è quello della continuità, della qualità del lavoro e dell'iniziativa e che comprende una verifica dei risultati, che nel corso degli anni le varie istituzioni hanno conseguito. Quindi, ci auguriamo che l'ordine del giorno trovi adeguato accoglimento da parte della Commissione ed un favorevole atteggiamento da parte del Ministro.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo si dichiara favorevole e accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Inoltre, i senatori Boggio, Covatta e Valenza hanno presentato il seguente ordine del giorno 0/1111/2/7:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 1111 recante interventi finanziari organici a favore dello spettacolo,

impegna il Ministro del turismo e della spettacolo:

a promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata a dare attuazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti degli enti lirici e sinfonici recentemente sottoscritti fra le parti, secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312».

(0/1111/2/7)

BOGGIO, COVATTA, VALENZA

BOGGIO. L'ordine del giorno riguarda soprattutto difficoltà che sono sorte in questi ultimi giorni a seguito di una controversia instaurata dal Ministero per la funzione pubblica, il quale ha messo quasi un fermo alla contrattazione, dicendo che essa supera il limite di incremento, stabilito per le retribuzioni pubbliche, del 7 per cento. Prima di tutto, l'osservazione è abbastanza opinabile perchè non è questo l'unico settore che abbia superato in questi anni il limite del 7 per cento; inoltre, vi è da osservare che l'attuazione dell'accordo potrebbe anche essere la premessa di un'ulteriore presa di posizione da parte del Ministro affinchè non siano realizzati - e credo che su ciò il Ministro sia disponibile - ulteriori accordi aziendali che sarebbero veramente pericolosi ai fini dei bilanci degli enti lirici. L'accordo di cui trattasi nell'ordine del giorno è, invece, un accordo che vale per tutti gli enti lirici e, in quanto tale, serve semplicemente ad aggiornare gli stipendi e a tranquillizzare un settore che, altrimenti, sarebbe in una situazione di inutile fermento; inoltre, ha trovato le parti pienamente concordi ed è compatibile con quelle che saranno le risorse finanziarie che gli enti verranno ad acquisire. Pertanto, si tratta di un accordo di cui posso affermare, avendo anche partecipato, sia pure indirettamente, alla discussione che ha portato alla sua conclusione, che è perfettamente equo ed in linea con gli accordi precedenti. Colgo questa occasione per rivolgere al Ministro un'ulteriore raccomandazione, a voce, non per iscritto, perchè trattasi di materia nella quale i suoi eventuali interventi possono assumere soltanto il valore di persuasione, in attesa della riforma, affinchè questi contratti non siano scavalcati dagli accordi aziendali, rispetto ai quali noi non abbiamo alcun potere.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Posso accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Spiego il perchè. Dopodomani alla Presidenza del Consiglio, per un'iniziativa del Ministro per la funzione pubblica, sollecitata anche da me, vi sarà una riunione

interministeriale per approfondire il problema che, nei suoi termini, è stato ben illustrato dal senatore Boggio. In questa situazione non posso prendere un atteggiamento che vada al di là di un accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno.

VALENZA. Mi rendo conto della esistenza di un certo imbarazzo da parte del Ministro sulla questione dei contratti di lavoro in quanto il rapporto di tipo privatistico non è accolto dal Ministro per la funzione pubblica. Comprendo, pertanto, le preoccupazioni e le cautele, manifestate dall'onorevole Lagorio. La questione, però, è stata già discussa in questa Commissione e si è anche deliberato su di essa, inserendo nella legge di raccordo per il 1984 un preciso articolo che esclude l'applicazione della legge-quadro per il pubblico impiego per le maestranze, che hanno un rapporto professionale e artistico difficilmente assimilabile con quello dei dipendenti pubblici. Inoltre, se vogliamo seguire il ragionamento del senatore Covatta, che io condivido pienamente, dobbiamo tener presente che la non applicazione del diritto privato nel campo dei rapporti di lavoro sarebbe assolutamente contraddittorio con la prospettiva di sviluppo produttivo, per la quale lavoriamo e che giustifica anche l'incremento di fondi che proponiamo. Pertanto, ritengo opportuno che la Commissione voti l'ordine del giorno, dando ad esso maggiore forza e, al tempo stesso lasciando maggiore autonomia al Ministro.

PRESIDENTE. I presentatori, allora, insistono per la votazione?

BOGGIO. Mi rendo perfettamente conto delle ragioni addotte dal Ministro. La legge fu da noi esclusa, quando ci trovammo in una fattispecie analoga, però dobbiamo riconoscere che la materia che il Ministro dovrà andare a trattare nella riunione di domani è molto più complessa. Poichè il Ministro deve andare a condurre la trattativa con la solidarietà della Commissione, a mio avviso ha molta più forza un ordine del giorno accolto come raccomandazione, piuttosto che un ordine del giorno in qualche misura imposto. Pertanto mi associo alla linea del Ministro e, accettando che l'ordine del giorno venga accolto come raccomandazione, non intendo insistere per la sua votazione.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Fondo unico per lo spettacolo)

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonchè per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative

di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.

È approvato.

Art. 2.

(Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo)

Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo, la proposizione di riparto è formulata direttamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

A questo articolo i senatori Covatta, Boggio, Valenza e Mascagni hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al primo comma, dopo le parole «diversi settori», le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma».

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei illustrare molto rapidamente questo emendamento, che va riferito all'emendamento presentato all'articolo 13, che esamineremo successivamente, che indica i criteri di ripartizione del Fondo finchè non saranno approvate le leggi di riforma dei settori.

Pertanto, la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2 deve essere considerata fatto salvo, appunto, quanto previsto dall'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma.

Il senso di questo emendamento è la finalizzazione alle leggi di riforma della ripartizione temporanea del Fondo.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Covatta e da altri senatori, di cui ho dato dianzi lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 3.

(Consiglio nazionale dello spettacolo)

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
- c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;
- d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
- f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;
- g) tre rappresentanti delle regioni;
- h) sei rappresentanti dei comuni;
- i) un rappresentante della SIAE - Società italiana degli autori ed editori;
- l) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione Italiana;
- m) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- n) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;
- o) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;
- p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;
- q) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi dello spettacolo viaggiante;
- r) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- s) sei eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I

singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere *i*), *l*), *m*) sono designati dai rispettivi enti. I componenti di cui alla lettera *g*) sono designati congiuntamente dalle regioni assicurando la rappresentanza rispettivamente delle regioni dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare. I componenti di cui alla lettera *h*) sono designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. I componenti di cui alle lettere *n*), *o*), *p*), *q*) ed *r*) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *s*) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purchè le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo, presentato dal relatore in relazione alla osservazione sull'articolo 3 contenuta nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, è il seguente:

Al secondo comma, sostituire le lettere g) ed h) con le seguenti:

- «g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni;*
- h) sei rappresentanti designati dall'ANCI».*

Conseguentemente, al penultimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti di cui alla lettera g) sono designati dalla Conferenza Stato-Regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, assicurando la rappresentanza rispettivamente delle Regioni dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare».

Il secondo è dei senatori Mezzapesa e Boggio e tende ad aggiungere, al secondo comma, dopo il punto *i*), il seguente punto: «*i-bis*): tre rappresentanti designati dall'UPI».

Il terzo è dei senatori Valenza e Canetti, e tende ad aggiungere, al secondo comma, dopo il punto *m*), il seguente: «*m-bis*): un rappresentante dell'ETI»; il quarto, sempre dei senatori Valenza e Canetti, tende ad aggiungere, dopo il punto *n*), il seguente: «*n-bis*): un rappresentante dell'Associazione delle cooperative culturali, aderente alla Lega nazionale delle cooperative».

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con l'emendamento da me presentato ho ritenuto di uniformarmi al parere espresso dalla 1^a Commissione, che ha fatto presente come non sia possibile indicare genericamente «rappresentanti» delle regioni e dei comuni, dal momento che si tratta di enti dotati di autonomia, per cui bisogna fare riferimento a soggetti collettivi.

Quindi, ripeto, per aderire a questa obiezione della Commissione affari costituzionali, che peraltro, a mio avviso, sarebbe utile applicare anche in altri campi, ho ritenuto opportuno indicare la conferenza Stato-Regioni e l'ANCI come soggetti titolari più legittimi a designare questi rappresentanti.

A questo emendamento si è aggiunto quello presentato dai senatori Mezzapesa e Boggio, con il quale si propone di aggiungere anche tre rappresentanti dell'Unione delle Province italiane, tenendo conto, credo, degli oneri finanziari che le stesse Province, oltre agli altri enti autonomi locali, si sobbarcano per il finanziamento delle attività di spettacolo.

MASCAGNI. Mi rivolgo al Presidente, al Ministro e al relatore per chiedere loro se non ritengano opportuno, come personalmente ritengo, anche in relazione a discussioni che sono avvenute ripetutamente in questa Commissione in passato, sostituire il termine «rappresentanti» con il termine «esperti».

Ricordo che questo problema sorse anche in occasione dell'esame della legge sul teatro di prosa nella scorsa legislatura.

I rappresentanti possono essere politici, senza avere una particolare preparazione specifica.

PANIGAZZI. Ma l'esperto comporta oneri.

MASCAGNI. Perché, il rappresentante non ha spese?

Mi permetto di insistere perché questa è una prospettiva che si va facendo strada, nel senso che gli enti periferici sono rappresentati da esperti.

MEZZAPESA. Lasciamo loro la libertà di scelta.

MASCAGNI. È chiaro che se c'è scritto «rappresentanti» avranno anche la libertà di designare esperti, ma se c'è scritto «esperti» sceglieranno tra esperti. Credo che negli organismi tecnici di questa natura sia opportuno, se non necessario, puntare su persone che abbiano una particolare predisposizione alla comprensione di tali specifici problemi.

PRESIDENTE. Senatore Mascagni, le sue osservazioni mi paiono molto giuste, solo che il significato della parola «rappresentanti» è più ampio e quindi il termine è più adatto perchè in determinati casi è anche difficile reperire un esperto.

MASCAGNI. Per non perdere altro tempo, qualora il relatore e il Ministro fossero contrari a questa mia proposta non la presenterei.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, faccio presente che l'articolo 3 già prevede alla lettera s) dell'attuale classificazione la presenza non di esperti, ma di sei eminenti personalità della cultura nazionale. E in questo senso indica un insieme diverso da quello dei rappresentanti di istituzioni e di organizzazioni di categoria.

Ovviamente è auspicabile che gli enti locali, così come tutte le altre organizzazioni che qui sono elencate, facciamo riferimento a persone dotate di competenza e di esperienza per assegnare loro la rappresentanza. Comunque debbo osservare che, dal punto di vista giuridico, la definizione più penetrante è quella di «rappresentanti» piuttosto che «esperti» che è un'indicazione piuttosto generica. Quindi insisto per «rappresentanti».

BOGGIO. Vorrei fare una proposta.

Sono d'accordo, signor Presidente e signor Ministro, con gli emendamenti proposti dal relatore Covatta perchè rendono più leggibile e praticabile il provvedimento e del resto corrispondono alle sollecitazioni che sono pervenute alla Commissione. Ma visto che il collega Covatta ha parlato anche dell'emendamento a firma del senatore Mezzapesa e mia, relativo ai tre rappresentanti dell'UPI, vorrei fare una anticipazione.

Sono dell'avviso che sia opportuno - e infatti se questa linea dovesse passare il senatore Mezzapesa e io ritireremo l'emendamento - che, fatta tale precisazione puramente tecnica, questo Consiglio nazionale dello spettacolo non venga più toccato, altrimenti verrebbero fuori rappresentanti di altre decine di categorie e la classificazione diventerebbe chilometrica. Infatti l'emendamento presentato dal senatore Covatta è un emendamento tecnico, che non modifica nulla nella sostanza.

È chiaro poi che se dovessero essere approvati altri emendamenti presenterò ulteriori proposte di modifica.

PRESIDENTE. Allora ritira l'emendamento presentato insieme al senatore Mezzapesa?

BOGGIO. No, lo ritirerò nel momento in cui gli altri colleghi accetteranno di ritirare i loro.

MASCAGNI. Mi rivolgo al senatore Covatta per pregarlo di considerare l'opportunità di occuparsi, come in tutte le leggi, anche delle province autonome di Trento e Bolzano.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Fanno parte della conferenza Stato-Regioni.

MASCAGNI. I sud-tirolesi tengono moltissimo a che vengano nominate nel dispositivo della legge.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Senatore Mascagni, le province autonome di Bolzano e di Trento fanno parte della conferenza Stato-Regioni. Comunque per maggior sicurezza chiedo a lei, signor Presidente, e a titolo personale al Ministro, che è stato autorevole Presidente di Regione, se la conferenza Stato-Regioni è comprensiva delle province autonome di Trento e di Bolzano.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Tale conferenza comprende le due province autonome che sono assimilate alle regioni.

MASCAGNI. Proporrei di aggiungere al penultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, laddove dice: «I componenti di cui alla lettera g) sono designati congiuntamente dalle regioni assicurando la rappresentanza rispettivamente delle regioni dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale e insulare», le parole: «nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano».

PRESIDENTE. Se, con il permesso del presentatore dell'emendamento, senatore Covatta, correggessimo l'articolo e non specificassimo «delle regioni», ma dicessimo soltanto «la rappresentanza rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale e insulare», sarebbe d'accordo con questa modifica?

MASCAGNI. Penso di sì.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Anch'io.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Vorrei far presente, signor Presidente, che anche l'estensore del parere della 1^a Commissione ha esaminato in termini sommari questo disegno di legge per cui ha chiesto di inserire una modifica che indichi che i rappresentanti dei comuni devono essere designati da un soggetto collettivo, senza accorgersi che nello stesso comma c'è scritto: «I componenti di cui alla lettera h) sono designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia».

Pertanto a questo punto propongo di sopprimere nel penultimo comma dell'articolo 3 (che comincia con: «I componenti di cui alle lettere i), l), m) ...), le parole da «I componenti di cui alla lettera g)» fino alle parole ««Associazione nazionale dei comuni d'Italia». Questo sempre se viene accettato il mio emendamento.

MASCAGNI. Faccio osservare che anche il parere della Commissione affari costituzionali fa riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano.

PRESIDENTE. Devo dare ragione al senatore Covatta ma devo anche difendere me dalle ipotetiche accuse di scarsa attenzione, perchè

nell'articolo che il senatore Covatta ha voluto rendere più esplicito con un emendamento, che tutti abbiamo riconosciuto ragionevole, ciò che era già indicato. Effettivamente, è più razionale mettere la specificazione contenuta nel suo emendamento ma dovremmo poi approvare la soppressione del terzo periodo del penultimo comma.

BOGGIO. Sarebbe opportuno inoltre sopprimere le parole: «assicurando la rappresentanza rispettivamente delle regioni dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare». Ci dobbiamo infatti rimettere al buon senso, alla ragionevolezza della Conferenza Stato-Regioni.

PRESIDENTE. Se si rimette la designazione alla Conferenza Stato-Regioni, si esclude la rappresentanza delle regioni a statuto speciale. È evidente però che si potrà, aggiornando la rappresentanza, tenere conto anche delle esigenze delle regioni a statuto speciale.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Accetto la proposta del senatore Boggio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire, al secondo comma, le lettere *g* e *h*) con le seguenti: «*g*) tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 1983; *h*) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia».

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Mezzapesa e Boggio tendente ad inserire, al secondo comma, il seguente nuovo punto: «*i*-bis) tre rappresentanti designati dall'UPI».

È approvato.

I senatori Valenza e Canetti hanno presentato due emendamenti. Il primo tende ad inserire, al secondo comma, il seguente nuovo punto: «*m*-bis) un rappresentante dell'ETI»; il secondo tende ad introdurre il seguente nuovo punto: «*n*-bis) un rappresentante dell'Associazione delle cooperative culturali, aderente alla Lega nazionale delle cooperative».

VALENZA. In questo elenco è giustamente compreso un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema; sono presenti anche le attività musicali, cinematografiche. Manca, invece, la qualificata rappresentanza di un organismo come l'Ente teatrale italiano.

Non c'è nessun intento di allungare la lista o di fare cortesie a qualcuno; il problema è che mi sembrerebbe riduttivo e perfino punitivo non includere un ente di importanza nazionale che ha funzioni di promozione e di circuitazione del teatro in Italia. Con questo emendamento si intende, quindi, colmare una lacuna.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, devo dire che occorre tenere in grande considerazione, specie nel campo della produzione artistica musicale, teatrale, la dimensione della cooperazione che è molto importante per la libera attività creativa in questo campo. Non sottovalutiamo l'importanza dell'industria culturale, della presenza di grandi imprese, ma intendiamo sottolineare che la forma più consona ad attività di libera espressione, di invenzione, è proprio quella della dimensione cooperativa. Anche questo emendamento tende quindi a colmare una lacuna.

Non c'è niente di male che ci sia un «parlamentino» qualificato come il Consiglio nazionale dello spettacolo che faccia un passo avanti, mi sembra, nella visione unitaria dello spettacolo rispetto alle commissioni di settore che c'erano in passato.

BOGGIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi già mi ero espresso sulla difficoltà di aumentare il numero dei rappresentanti di questa Commissione che è così ampia per cui molto probabilmente non funzionerà. Però, dal momento che si apre uno spiraglio, debbo far presente l'opportunità di modificare il secondo emendamento all'articolo 3 presentato dal senatore Valenza e dal senatore Canetti. La mia proposta è diretta a sostituirlo con il seguente: «*n*-bis): tre rappresentanti delle organizzazioni di cooperative, aventi rilevanza e diffusione a livello nazionale», in maniera che vengano ricomprese quelle organizzazioni che altrimenti sarebbero soltanto parzialmente rappresentate.

PRESIDENTE. Quindi propone un sub emendamento?

BOGGIO. In linea di principio sono contrario all'approvazione di emendamenti ma, se questo aspetto può rappresentare un motivo di intralcio per la nostra discussione, allora presento questo emendamento sostitutivo di quello dei senatori Valenza e Canetti. I rappresentanti delle organizzazioni nazionali sono tre.

Su questo argomento si è discusso per una sera intera nell'ambito dell'ufficio spettacolo della Democrazia cristiana e siamo pervenuti a questa conclusione.

PRESIDENTE. Il sub-emendamento sostitutivo dell'emendamento presentato dai senatori Valenza e Canetti tende ad aggiungere dopo il punto *n*) il seguente: «*n*-bis) tre rappresentanti delle organizzazioni di cooperative, aventi rilevanza e diffusione a livello nazionale».

Mi permetto, senatore Boggio, di richiamare la sua attenzione su un'omissione nel testo e cioè quella dell'aggettivo «culturale» contenuta invece nell'emendamento dei senatori Valenza e Canetti.

BOGGIO. Sì, signor Presidente, intendo aggiungerlo.

PRESIDENTE. Debbo dire che vi è una notevole differenza tra l'emendamento presentato dai senatori Valenza e Canetti e quello presentato dal senatore Boggio.

VALENZA. Non mi risultano altre associazioni.

PRESIDENTE. Comunque non vi è dubbio che il suo emendamento, senatore Boggio è di difficile applicazione. Andrebbe ulteriormente specificato in quanto con un simile testo si andrebbe a finire subito di fronte al Consiglio di Stato. Nel sindacato vi è un'antica lotta a proposito di questa definizione delle organizzazioni nazionalmente rilevanti.

CAMPUS. Intervengo per rilevare e per richiamare l'attenzione dei colleghi sul periodo insito in una definizione: «maggiormente rappresentative». Ho una brutta esperienza circa questo termine in quanto crea un'infinità di discussioni su chi era maggiormente rappresentativo, su chi è rappresentativo oggi e domani potrebbe non esserlo più. È un elemento di incertezza, per cui invito i senatori Valenza, Canetti e Boggio a ritirare i loro emendamenti e a rimanere ancorati al testo originario.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda la prassi nel campo non della cooperazione culturale ma della cooperazione in generale, non vi è il pericolo segnalato dal senatore Campus. Infatti le confederazioni maggiormente rappresentative sono la Lega nazionale delle cooperative, la Confederazione delle cooperative e l'Associazione generale delle cooperative che è quella cosiddetta laica. Quindi non si porrebbero i problemi che sono stati affrontati nel campo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Ritengo che se si usasse la formula che mi ha ora suggerito il senatore Aliverti - «tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciuto ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577» avremmo risolto il problema.

VALENZA. Ritiro il mio emendamento.

BOGGIO. Concordo con il suggerimento del senatore Aliverti di modificare l'emendamento.

ALIVERTI. Aderisco all'emendamento presentato dal senatore Boggio.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Valenza e Canetti, tendente ad aggiungere all'articolo 3, dopo il punto *m*), il seguente punto *m-bis*): «un rappresentante dell'ETI».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Boggio, cui ha aderito il senatore Aliverti, tendente ad aggiungere all'articolo 3, dopo il punto *n*), il seguente punto *n-bis*): «tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577».

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti i commi terzo, quarto e quinto ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Per il coordinamento con gli emendamenti introdotti al secondo comma è opportuno modificare il penultimo comma sopprimendo le parole da «I componenti di cui alla lettera *g*)» fino ad «Associazione nazionale dei comuni d'Italia». Il comma risulterebbe così modificato:

I componenti di cui alle lettere *i*), *m*), *n*) ed *o*) sono designati dai rispettivi enti. I componenti di cui alle lettere *p*), *r*), *s*), *t*) ed *u*) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *v*) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale modifica.

È approvata.

Metto ai voti il sesto comma con la modifica testè accolta.

È approvato.

Metto ai voti il settimo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

(Consiglio nazionale dello spettacolo)

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
- c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;
- d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
- f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;
- g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1983, n. 300;
- h) sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- i) un rappresentante della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);
- l) tre rappresentanti designati dalla Unione delle Province d'Italia (UPI);
- m) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione Italiana;
- n) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);
- p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;
- q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- r) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;
- s) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;
- t) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
- u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- v) sei eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere *i*), *m*), *n*) ed *o*) sono designati dai rispettivi enti. I componenti di cui alle lettere *p*), *r*), *s*), *t*) ed *u*) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *v*) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purchè le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

È approvato.

Art. 4.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo)

Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonchè le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.

A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo.

Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in un tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo.

Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

È approvato.

Art. 5.

(Osservatorio dello spettacolo)

È istituito, nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'Osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio dello spettacolo, nonchè per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

È approvato.

Art. 6.

(Controllo del Parlamento)

Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione analitica

sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonchè sull'andamento complessivo dello spettacolo.

È approvato.

Art. 7.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico)

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che si intende investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonchè i relativi piani di finanziamento.

Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Valenza e Canetti un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, le seguenti parole: « L'agevolazione relativa ai reinvestimenti per le opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico compete anche alle imprese che abbiano la contabilità semplificata, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

VALENZA. Questo emendamento è volto ad estendere le agevolazioni tributarie alle imprese che hanno contabilità semplificata, si tratta cioè di dare tale possibilità anche alle imprese minori.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Alla luce anche delle considerazioni svolte dalla 6^a Commissione e delle preoccupazioni manifestate, non mi sembra opportuno estendere ulteriormente tali

agevolazioni. Prego quindi il senatore Valenza di riconsiderare il suo emendamento.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Chi vuole beneficiare di questa legge si faccia almeno carico di avere la contabilità ordinaria, altrimenti non possiamo con il Ministero delle finanze esercitare alcun controllo su come i reinvestimenti sono stati fatti. Senza la contabilità ordinaria ci troviamo alla mercè del privato che fa la domanda. La contabilità ordinaria, quindi, è una garanzia di oggettività.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare un'osservazione. La materia di questo emendamento, come dei successivi, sempre dei senatori Valenza e Canetti, agli articoli 8 e 9, rientra nell'emendamento all'articolo 11 suggerito dalla 6^a Commissione e che il relatore fa proprio in quanto esso riguarda le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali. Esse, secondo questa proposta di emendamento, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Quindi, anche alla luce di tale considerazione, prego il senatore Valenza di non insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Valenza, mi rivolgo a lei che è il primo firmatario, insiste nell'emendamento?

VALENZA. Devo insistere proprio per un motivo, che in questo campo, poichè vi sono già sia posizioni tendenzialmente oligopolistiche, monopolistiche, nazionali (ad esempio per quanto riguarda il campo radiotelevisivo), sia presenza di capitale straniero, le imprese che hanno dimensioni minori sono preoccupate che i fondi dello Stato siano in gran parte appannaggio di questi grandi complessi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Valenza e Canetti, tendente ad aggiungere dopo il secondo comma le seguenti parole: «L'agevolazione relativa ai reinvestimenti per le opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico compete anche alle imprese che abbiano la contabilità semplificata, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Riguardo all'articolo 7 ci sono delle osservazioni della Commissione affari costituzionali che il relatore ritiene non incidenti sulla materia di detto articolo e dell'articolo 8, ma riconducibili all'articolo 11 e all'emendamento ad esso proposto.

ULIANICH. Signor Presidente, signor Ministro, l'affermazione che è stata fatta, del fisco come promotore di iniziative industriali, mi pare da considerarsi positivamente. Per quanto concerne, però, le leggi citate dal Ministro, che riguardano il Mezzogiorno, c'è da notare che là si parla di somme reinvestite e non da reinvestire: questa è la differenza di fondo tra l'articolo 7, commi tre e quattro, del presente disegno di legge ed i riferimenti che sono stati avanzati dal Ministro.

Qui si tratta, infatti, di somme da reinvestire e portate in detrazione addirittura, se si guarda il quarto comma dell'articolo 7, con possibilità di reinvestimento a partire da un anno dopo la dichiarazione, ma con detrazione che avviene un anno prima della possibile attuazione del reinvestimento.

Vorrei fare una seconda osservazione nei confronti di quanto detto dal senatore Covatta. Il senatore Covatta, proprio in rapporto all'articolo 7, ha citato l'esempio di paesi altamente industrializzati, quali la Germania federale. Gli esempi portati dal senatore Covatta hanno certamente un significato, ma - guarda caso - riguardano paesi in cui il sistema fiscale è operante il modo rigoroso ormai da decenni. La Germania federale è stata nominata, ma noi conosciamo molto bene il sistema fiscale in essa operante. Faccio un solo esempio: la denuncia dei professionisti, e parlo semplicemente di medici, i quali ad ogni visita devono staccare un tagliando che va al paziente ed un altro che va all'ufficio delle imposte. Questo sistema, però, ripeto, è già operante da 30-35 anni, mentre in Italia ancora non abbiamo raggiunto niente di simile. Quindi, il discorso comparativo di due sistemi fiscali non mi pare che sia il caso di collocarlo in questo momento. In prospettiva, non ho niente in contrario a farlo, ma nella situazione attuale il discorso non mi pare ancora maturo.

Per queste osservazioni e per quanto già detto dal senatore Pintus, noi votiamo contro l'articolo 7.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 7 nel testo trasmesso dalla Camera.

È approvato.

Art. 8.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante)

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;

b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli

articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando la parte di utili che si intende investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima dei reinvestimenti che specifichi le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere.

Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:

1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di cui alla lettera *b*) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

I senatori Valenza e Canetti hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un comma dopo il secondo:

«L'agevolazione di cui alla lettera *b*) compete anche alle imprese di esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante che abbiano la contabilità semplificata, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

VALENZA. L'emendamento non ha bisogno di illustrazione. Si riferisce alle imprese minori, per le quali è tanto più valido il principio di non escluderle dall'agevolazione. Vorrei anche anticipare che l'eventuale preoccupazione per il controllo è prevista anche per la contabilità semplificata in un articolo aggiuntivo, da inserirsi dopo l'articolo 9, che proporrò all'attenzione della Commissione.

SCOPPOLA. Prendo la parola sull'ordine dei lavori. Gli emendamenti proposti toccano argomenti piuttosto delicati e la complessità stessa della materia comporta tali e tanti problemi che, data l'ora tarda e l'impegno che richiederebbero, ritengo difficile poterli risolvere nel modo migliore e senza possibilità di errori. Il disegno di legge dovrà tornare alla Camera, ma non mi pare che vi siano scadenze di particolare urgenza, pertanto prego formalmente la Commissione di volere accogliere la mia richiesta di un breve rinvio del seguito della discussione.

BOGGIO. Mi dispiace di non essere d'accordo con il senatore Scoppola. In occasione di una discussione che si sta svolgendo contemporaneamente, in questi giorni in Aula, tutti abbiamo potuto constatare che si sta procedendo con puntualità, ma con notevole velocità, eppure l'argomento, la riforma della scuola secondaria superiore, non è di poco momento. Voglio dire che quando si adotta il sistema della giusta velocità, i motivi per farlo ci sono ed anche per il disegno di legge al nostro esame il rinvio potrebbe portarci a ridosso di altri provvedimenti da discutere e a ridosso anche di periodi di sospensione dei lavori. Inoltre, tenendo conto del tempo richiesto dalla nuova lettura che dovrà fare la Camera, si corre il rischio di dilazionare troppo la conclusione dell'*iter* del provvedimento.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare presente che la materia al nostro esame regola l'occupazione e quindi gli interessi di migliaia di persone. Pertanto, il disegno di legge ha priorità, a mio avviso, rispetto a tutti gli altri provvedimenti attualmente all'ordine del giorno della Commissione. Abbiamo fatto uno sforzo fino a questo momento, ritengo che non sarà necessario un impegno da parte nostra che si protragga per più di un'ora. Chiedo, pertanto di continuare la discussione e di procedere rapidamente, senza perdere tempo. A tal proposito è, forse, opportuno accantonare l'esame dell'articolo 8 e dell'emendamento del senatore Valenza, prendendo in considerazione la eventualità di una migliore formulazione e passando nel frattempo all'approvazione degli altri articoli.

PRESIDENTE. L'indirizzo della Commissione mi sembra prevalente nel senso di continuare la discussione. Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. È preferibile per il momento accantonare l'articolo 8 e l'emendamento del senatore Valenza ad esso relativo.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni, l'articolo 8 e l'emendamento ad esso presentato dal senatore Valenza vengono accantonati. Così rimane stabilito.

Art. 9.

*(Agevolazioni per reinvestimenti
nella produzione di film per la televisione)*

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

I senatori Valenza e Canetti hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo l'articolo 9 il seguente:

«Art. 9-bis.

La parte degli utili che si intende reinvestire ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 deve essere accantonata in bilancio in apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione degli scopi previsti nei suddetti articoli, per le imprese che abbiano la contabilità ordinaria; per quelle a contabilità semplificata la parte di utile che si intende investire e l'eventuale reimpiego devono risultare da apposite annotazioni nei registri IVA, integrati ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

VALENZA. Signor Presidente, è un emendamento relativo alla trasparenza della contabilità, richiamando disposizioni legislative esistenti, sia per la contabilità ordinaria sia per quella semplificata. È quindi una norma garantista, che completa il discorso nel senso appunto richiesto dalla 6^a Commissione.

Pertanto, pregherei la Commissione di accogliere questo articolo aggiuntivo proposto con il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Dato il contenuto dell'emendamento, dobbiamo necessariamente accantonarlo, in relazione alla connessione con il precedente articolo 8, che è già stato accantonato.

Do ora lettura dell'articolo 10:

Art. 10.

(Sanzioni)

In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.

È approvato.

Art. 11.

(Temporaneità delle agevolazioni fiscali)

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

A questo punto vorrei dare lettura dell'osservazione che in merito a questo articolo ha formulato la Commissione finanze e tesoro:

All'articolo 11, aggiungere il seguente comma:

«Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli indicati nel comma precedente sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo»;

in conseguenza, sostituire la rubrica dell'articolo 11, con la seguente:

«Temporaneità e modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali».

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in relazione a quanto osservato dalla Commissione finanze e tesoro, propongo un emendamento all'articolo 11, tendente ad aggiungere il seguente comma: «Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli indicati nel comma precedente sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo».

Di conseguenza, propongo di sostituire la rubrica dell'articolo 11 con la seguente: *«Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione».*

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Avverto che, in seguito all'approvazione del comma aggiuntivo, il titolo, come proposto dal relatore, dovrebbe essere così modificato: *«Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione».*

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti l'articolo 11 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 11.

*(Temporaneità delle agevolazioni fiscali
e relative modalità di applicazione)*

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli indicati nel comma precedente sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

È approvato.

Art. 12.

(Oneri deducibili ai fini fiscali)

Le erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubblici e di interesse pubblico che svolgano attività nello spettacolo, nonché di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che tali attività svolgano senza scopo di lucro, sono deducibili, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per un ammontare non superiore all'80 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte in favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Vorrei far presente che la Commissione affari costituzionali, in merito a questo articolo, ha formulato la seguente osservazione: «All'articolo 12, ultimo comma, andrebbe infine riformulata la norma ivi introdotta: la sanzione così comminata nell'ipotesi di utilizzazione delle erogazioni liberali in modo non conforme alla destinazione non appare coerente ai principi generali dell'ordinamento».

Faccio inoltre presente che anche la Commissione finanze e tesoro ha fatto osservazioni in merito all'articolo 12, che dovrebbe essere interamente sostituito.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accolgo le osservazioni della Commissione finanze e tesoro e pertanto propongo di sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12.

(Oneri deducibili ai fini fiscali)

Nel secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente

“3) le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili,

a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte in favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscano, nella loro totalità, all'entrata dello Stato".

Nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente

"3) le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte in favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscano, nella loro totalità, all'entrata dello Stato"».

Per quanto riguarda l'osservazione della Commissione affari costituzionali, mi sembra che non debba essere presa in considerazione.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal relatore, di cui è stata data dianzi lettura.

È approvato.

Art. 13.

(*Norme transitorie*)

I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono, fino all'entrata in

vigore delle leggi di riordinamento dei settori, quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi.

A tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce il Fondo, nell'ambito delle quote indicate dall'articolo 2 della presente legge, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo.

È stato presentato dai senatori Covatta, Boggio, Valenza e Mascagni un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 13.

(Norme transitorie)

«Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il fondo tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali e di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;

b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori;

c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni;

d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1983 così come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività di prosa;

e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività del teatro di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo nonchè le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;

f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante.

Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo».

BOGGIO. Signor Presidente, con questo emendamento si introducono criteri che, in attesa delle riforme, stabiliscono una ripartizione più consona alle esigenze.

Comunque, la formulazione è talmente chiara da non richiedere ulteriore illustrazione.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e in particolare dei presentatori dell'emendamento su due aspetti tecnici della loro proposta.

Al primo comma, laddove si stabilisce che il fondo viene ripartito annualmente tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, bisognerebbe aggiungere, dopo le parole «ripartisce annualmente il fondo», le altre: «comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 14», perchè si tenga conto anche di quanto si è già speso sulla base di altre leggi che riguardano il Fondo unico per lo spettacolo, in modo da evitare equivoci di interpretazione.

Il secondo rilievo riguarda la lettera *e*) del secondo comma, laddove si legge: «un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori», che sarebbero la musica e il teatro. Ciò non è tecnicamente praticabile perchè vi sono alcuni teatri che svolgono contemporaneamente attività musicali e di prosa. Pertanto, a mio avviso, sarebbe opportuno eliminare le parole «in parti uguali»; si potrebbero infatti creare difficoltà di applicazione.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Per quanto mi riguarda, accolgo l'osservazione del Ministro.

MASCAGNI. Si fa riferimento ai settori della musica e della prosa, indipendentemente dal fatto che un teatro faccia musica o prosa.

BOGGIO. Qui si parla di settori, non della struttura dello stabile.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Ho voluto solo far presente alcune difficoltà che possono insorgere in sede di applicazione. Comunque, se si ritiene che la disposizione sia chiara con questa formulazione, vorrà dire che sarà poi studiata attentamente.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Qui si parla di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali. Quindi si fa riferimento alle sale.

MASCAGNI. Ma i settori sono musica e prosa.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Però le sale sono polivalenti.

MASCAGNI. Si può comunque conteggiare separatamente musica e prosa.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Come?

BOGGIO. Con i *bordereaux*: con quelli della musica e quelli della prosa.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Cosa hanno a che fare i *bordereaux* con un provvedimento destinato a modificare, aggiornare le strutture delle sale?

BOGGIO. È un onere di cui metà va a carico della musica e metà a carico della prosa. Quindi, vi sarà una quantificazione per certe sale in una direzione o in un'altra.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Se i colleghi credono di lasciare così il testo non insisto. Mettiamo, comunque, le parole «fondo comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 14» tra due virgole.

PRESIDENTE. Senatore Covatta, accetta la correzione proposta dal Ministro?

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Potrei anche accettarla, però vorrei sentire il parere degli altri presentatori.

PRESIDENTE. Sono stati presentati alcuni sub-emendamenti all'emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

Il primo è dei senatori Valenza e Canetti e tende ad aggiungere alla lettera *b*) del secondo comma, terzo rigo, dopo le parole: «successive integrazioni», le altre: «da destinare per i fini e secondo i criteri ivi contenuti e per quelli stabiliti dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1984, n. 313».

Il secondo sub-emendamento, presentato dal senatore Mascagni, tende ad aggiungere, dopo il penultimo comma, il seguente: «Con riferimento alla suddivisione del fondo riservato a sostegno degli enti lirici e sinfonici, di cui all'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800, la valutazione delle manifestazioni indicate alla lettera *a*) dello stesso articolo 22, fermi restando gli altri criteri in esso previsti, va determinata sulla base di un'accertata analisi dei costi complessivi e dell'impegno artistico-organizzativo di ciascun tipo di attività, riferita alle recite liriche, ai balletti (con o senza orchestra) e alle esecuzioni concertistiche (sinfoniche, con o senza solisti, sinfonico-corali, oratoriali, cameristiche, solistiche)».

Infine vi è il seguente sub-emendamento, presentato dal senatore Ulianich, tendente ad aggiungere il seguente comma prima dell'ultimo comma: «Ai fini della ripartizione del fondo riservato alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, si terrà conto in via prioritaria del costo sostenuto da ciascuna istituzione per il mantenimento del rispettivo personale artistico dipendente, assunto con contratti a tempo indeterminato o determinato, riferito ad un organico non superiore ai 50 elementi».

VALENZA. Il subemendamento da me proposto insieme al senatore Canetti all'emendamento dei senatori Covatta e Boggio ha lo scopo di rendere esplicita la norma relativa alle successive integrazioni che comprendono anche altri strumenti legislativi come, ad esempio, quello della legge n. 313 del 1984.

Ora, con il mio subemendamento si garantisce che il 40 per cento dei fondi di sostegno vada ai piccoli esercizi per la ristrutturazione (articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378). Anche il richiamo dell'altra legge garantisce che il 40 per cento vada per adeguamenti alla normativa per motivi di sicurezza. Mi pare che questi due obiettivi - quello del sostegno ai piccoli esercizi e quello della sicurezza - debbano essere richiamati in modo esplicito. Pertanto non vi è alcuna trasformazione radicale dell'emendamento, solo una specificazione e una garanzia ed è proprio per questo motivo che vi prego di approvare il sub-emendamento in oggetto.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al Governo.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Desidero capire bene il subemendamento dei senatori Valenza e Canetti.

Infatti nell'emendamento del senatore Covatta si dice, alla lettera b): «il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni».

VALENZA. Si riferisce all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, laddove il secondo comma recita: «Il fondo è destinato, fino a un massimo del 60 per cento, alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; per la parte restante, a opere di adeguamento e rinnovo di sale di piccolo esercizio, anche al fine di favorirne il consorzio e di agevolare la creazione di strutture di servizio tecnico e organizzativo per tale categoria».

Quindi nella modifica da me presentata all'emendamento all'articolo 13, propongo di aggiungere anche questi fini e questi criteri. In tal modo il 40 per cento del fondo va riservato all'effettuazione di opere di adeguamento delle sale cinematografiche alla normativa vigente in materia di sicurezza.

BOGGIO. Ma questo richiamo alla legge 13 luglio 1984, n. 313, non fa già parte delle successive integrazioni» di cui alla lettera b) del secondo comma del nostro emendamento?

VALENZA. Certo, ma si tratta di un esplicitare quanto è già implicito.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. D'accordo, ma proprio per questo tale modifica mi sembra superflua.

BOGGIO. Il fatto che tale norma sia ricompresa nelle «successive integrazioni» rende pleonastica la specificazione del senatore Valenza. C'è il rischio che, accogliendo questo subemendamento e non citando le altre successive integrazioni, le altre norme ad integrazione possano perdere il loro valore. È questo il motivo del mio disorientamento.

VALENZA. Se ritenete pleonastica la mia proposta di modifica, la ritiro.

BOGGIO. Non la ritengo solo pleonastica, la ritengo anche dannosa perchè pone in secondo piano le successive integrazioni che, invece, sono dotate di una loro *consecutio* logica.

VALENZA. Allora ritiro il subemendamento, presentato insieme al senatore Canetti.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Faccio presente, signor Presidente, che il subemendamento presentato dal senatore Ulianich e

quello presentato dal senatore Mascagni sono connessi tra loro e in qualche modo alternativi.

MASCAGNI. Riguardano cose diverse.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Riguardano la ripartizione dello stesso fondo.

MASCAGNI. Il mio subemendamento riguarda gli enti lirici a cui spetta il 42 per cento del fondo, mentre quello presentato dal senatore Ulianich riguarda le orchestre regionali a cui spetta il 13 per cento distaccato. Si tratta quindi di fondi diversi.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Senatore Ulianich, come mai sente la necessità di esplicitare la preoccupazione per cui il fondo di una istituzione che deve produrre musica debba essere prioritariamente destinato al mantenimento del personale dipendente?

ULIANICH. Se lei permette le espongo i motivi di tale subemendamento.

Signor Presidente e signor Ministro, le istituzioni concertistico-orchestrali sono indicate al secondo comma dell'articolo 28 della legge n. 800 del 1967.

Così recita: «Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica di Sanremo». A queste istituzioni concertistico-orchestrali se ne sono aggiunte, in base ad un riconoscimento del Ministero dello spettacolo altre cinque: quelle di Padova, L'Aquila, Parma, Bari, e la celebre orchestra di maggiore organico, Sinfonica di Palermo, con circa 85 componenti. Padova ne ha 25, Angelicum 30, e le altre si aggirano sui 45, 60 strumentisti.

Al terzo comma dell'articolo 32 della legge n. 800 del 1967 si afferma che nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presente una serie di criteri ma nessuno ha attinenza ai costi per il mantenimento del personale. Va anche tenuto presente che ogni orchestra può essere riconosciuta dal Ministero se svolge almeno cinque mesi di attività. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 28 della legge n. 800 stabilisce che il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto riconoscere la qualifica di «teatro di tradizione» a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività.

Per la ripartizione del fondo, poco più di 14 miliardi, fra le undici orchestre per il 1984 non viene considerato il costo sostenuto da

ciascuna istituzione per il mantenimento del personale, che deve costituire invece un criterio fondamentale per definire la suddivisione e distribuzione delle sovvenzioni.

Vorrei ricordare, signor Ministro, che fu presentato e approvato all'unanimità in Aula il 23 marzo 1983 un ordine del giorno con il quale il Senato invitava il governo a tenere conto dell'onere relativo alla retribuzione dei dipendenti stabili delle istituzioni concertistico-orchiestrali di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, ai fini della determinazione delle sovvenzioni.

Considerato che questo invito fu allora accettato dal Governo, sarebbe opportuna l'approvazione di questo sub-emendamento all'emendamento sostitutivo del relatore, tendente ad aggiungere prima dell'ultimo comma il seguente comma: «Ai fini della ripartizione del fondo riservato alle istituzioni concertistico-orchiestrali di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, si terrà conto in via prioritaria del costo sostenuto da ciascuna istituzione per il mantenimento del rispettivo personale artistico dipendente, assunto con contratti a tempo indeterminato o determinato, riferito ad un organico non superiore ai 50 elementi».

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. La sua esposizione è chiarissima. Mi permetto però di rivolgerle due domande: come mai ritiene opportuna l'indicazione di un organico non superiore a cinquanta elementi? Non teme che questa disposizione possa portare a 50 elementi le istituzioni concertistico-orchiestrali che oggi funzionano dignitosamente con 30?

ULIANICH. Per quanto riguarda la prima domanda, ritengo che i 50 elementi possano essere una media rispetto agli organici attualmente esistenti.

Riconosco il pericolo cui ha fatto cenno il Ministro qualora venisse indicato tassativamente un numero base per poter ottenere i contributi. Vi è certamente questa possibilità ma ritengo che gli organici di una istituzione concertistico-orchestrale siano funzionali ai compiti che hanno da svolgere e non è detto che, qualora ci fosse un finanziamento da parte dello Stato, aumenterebbe immediatamente l'organico. Direi che la Sinfonica di Palermo, che ha circa 85 componenti, senza volere entrare nel merito, non è certo superiore quanto ad esecuzioni all'Angelicum o ad altre orchestre con organico inferiore.

L'ostacolo rappresentato dal Ministro potrebbe essere aggirato, in quanto la funzionalità di una orchestra non è direttamente proporzionale ai 50 orchestrali; con 35 elementi potrebbe avere un ottimo regime di rendimento.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Dovrebbe essere scritto.

PRESIDENTE. C'è una differenza sostanziale tra gli emendamenti del senatore Mascagni e del senatore Ulianich e vorrei capire la ragione di questa diversità. Mentre il senatore Ulianich si riferisce alle istituzioni concertistiche-orchiestrali di cui all'articolo 28 della legge n. 800 e

propone in via prioritaria la considerazione del costo per il mantenimento del personale nella ripartizione del fondo, il senatore Mascagni si riferisce all'articolo 22 e propone un criterio opposto sulla base di una accertata analisi dei costi complessivi e dell'impegno artistico-organizzativo di ciascun tipo di attività.

MASCAGNI. L'articolo 22 già considera il costo sostenuto da ciascun ente lirico per il mantenimento del personale ed anche altri elementi come la qualità e quantità della produzione artistica, la frequenza media del pubblico pagante, il programma di attività dell'ente. Per le orchestre regionali non si considera questa spesa, questa è la differenza; con il sub-emendamento si omogeneizzano i due settori. Si dovrebbero però, a mio avviso, eliminare le parole: «in via prioritaria». Secondo me, il costo per il mantenimento del personale dovrebbe concorrere, insieme ad altri elementi di giudizio contenuti nell'articolo 22 della legge n. 800, a formare le decisioni del Ministero circa la suddivisione dei contributi, perchè gli altri elementi di giudizio sono l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento, il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta per l'Italia, il numero dei lavori in prima esecuzione locale, il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali e non vi è alcun riferimento alla spesa del personale. Questo è il motivo per cui è stato presentato un emendamento da parte del senatore Ulianich. Personalmente ritengo che sia opportuno togliervi le parole «in via prioritaria». Il mio emendamento, invece si riferisce alle orchestre degli enti lirici.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Vorrei invitare gli onorevoli Ulianich e Mascagni a trasformare i loro emendamenti in degli ordini del giorno in maniera che essi vengano presi in considerazione tra gli altri criteri dei quali il Ministro deve tener conto nel ripartire il fondo, altrimenti le obiezioni che sono state mosse dal Ministro stesso all'emendamento presentato dal senatore Ulianich non soltanto non vengono contraddette dalla replica di quest'ultimo ma in qualche modo vengono confermate. Noi possiamo anche avere fiducia nella bontà degli uomini, negli organizzatori di musica, però è quasi certo che il tetto, qualunque esso sia, verrebbe raggiunto anche da orchestre da camera composte da sei elementi...

MASCAGNI. Lo possono raggiungere anche adesso se vogliono.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Lo possono raggiungere anche adesso se vogliono, ma non può essere portato all'incasso immediato come prevede l'emendamento presentato dal senatore Ulianich.

Se venisse tolta l'espressione «prioritariamente» questo emendamento diventerebbe una pura e semplice raccomandazione dello stesso tono di quella prevista nell'emendamento del senatore Mascagni che seriamente indica dei criteri che vanno presi in considerazione. Dal momento che nel testo di legge non sono stati elencati tutti questi criteri, dalla combinazione dei quali potrebbe emergere il criterio generale al quale il Ministro ii deve attenere, ritengo che non siano

accettabili questi emendamenti ed invito gli onorevoli colleghi a trasformarli in ordini del giorno.

MASCAGNI. Accetto l'invito del senatore Covatta e presento il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'esaminare il disegno di legge n. 1111,
facendo riferimento alla suddivisione del fondo riservato a sostegno degli enti lirici e sinfonici di cui all'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800,

impegna il Ministro del turismo e dello spettacolo:

a disporre che la valutazione delle manifestazioni indicate alla lettera *a*) dello stesso articolo 22, fermi restando gli altri criteri in esso previsti, sia determinata sulla base di una accertata analisi dei costi complessivi e dell'impegno artistico-organizzativo di ciascun tipo di attività, riferita alle recite liriche, ai balletti (con o senza orchestra) ed alle esecuzioni concertistiche (sinfoniche, con o senza solisti, sinfonico-corali, oratoriali, cameristiche, solistiche)».

(0/1111/3/7)

MASCAGNI

ULIANICH. Mi adeguo a quanto fatto dal senatore Mascagni e do lettura del seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'esaminare il disegno di legge n. 1111,

impegna il Ministro del turismo e dello spettacolo:

a tener conto, ai fini della ripartizione del fondo riservato alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, del costo sostenuto da ciascuna istituzione per il mantenimento del rispettivo personale artistico dipendente, assunto con contratti a tempo determinato o indeterminato, riferito ad un organico non superiore ai cinquanta elementi».

(0/1111/4/7)

ULIANICH

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno presentati.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Accetto questi ordini del giorno come impegno e raccomandazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, con l'integrazione proposta dal Ministro ed accettata dal relatore, del quale do nuovamente lettura:

Art. 13.

(Norme transitorie)

Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali e di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;

b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori;

c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni;

d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa;

e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del

lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;

f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante.

Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo.

È approvato.

I senatori Mancino, Aliverti, Scoppola, Fontana e Boggio hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 13, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 13-bis.

(Esclusione dai benefici)

«Sono esclusi dai benefici previsti nella presente legge, o decadono dai benefici stessi ove li abbiano ottenuti, i soggetti che producano, distribuiscano o programmino film esclusi dalla programmazione obbligatoria ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge 1213 del 4 novembre 1965».

BOGGIO. Questo emendamento si illustra con estrema facilità in quanto fa riferimento all'articolo 5 della legge n. 1213 del 4 novembre 1965 la cui parte essenziale riporta testualmente: «senza pregiudizio della libertà di espressione non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali ai fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato al comitato di esperti di cui all'articolo 46». Non abbiamo potuto individuare i cinema «a luci rosse» come qualcuno aveva richiesto perchè non esiste una precisa normativa che li definisce. Questa formula, che è estremamente corretta e fa riferimento ad un precedente legislativo, non innova nulla ed offre una maggiore tranquillità a tutti coloro che sono preoccupati dell'immissione nel mondo dello spettacolo e del cinema di consistenti masse di denaro a beneficio di quei film che sfruttano volgarmente il sesso ai fini di una

speculazione commerciale. Quindi, questo emendamento precisa un aspetto che non è ovvio - se lo fosse stato non avremmo presentato questa modifica del provvedimento - e che risponde ad una richiesta di tutti coloro che non accettano una simile situazione. Se questa Commissione può avere commesso qualche errore o qualche eccesso nel passato non è certamente in un momento come questo, nel quale le maglie si sono allargate, che si può temere che succedano cose del genere, in quanto il comune sentire si è largamente evoluto rispetto a quando è stata approvata la legge n. 1213. Tuttavia bisogna sempre garantire un minimo e se non fosse garantito in questa sede allora dovremmo successivamente, nell'ambito della riforma dell'attività cinematografica, riprendere questa nostra iniziativa.

VALENZA. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, questo problema rientra in una materia difficile, opinabile e delicata. Temo che una norma di questo genere, che si vorrebbe introdurre con l'emendamento del Gruppo democristiano, oltre ad essere di difficile applicazione, come dimostra l'esperienza dell'articolo 5 della legge n. 1213, abbia soltanto l'effetto di sollevare grandi discussioni e polemiche. Non riesco quindi a capire quale possa essere il vantaggio nell'inserire nel disegno di legge al nostro esame un articolo di questo genere. Al senatore Boggio, che ha dichiarato che questo emendamento non è altro che un richiamo alla legge esistente, debbo far presente che ciò non è esatto in quanto si realizza invece una modifica sostanziale dell'articolo 5 della legge n. 1213, il quale colpisce il singolo film che sfrutta commercialmente il sesso, e non - come fa questo emendamento - il produttore ed il distributore del film, per il complesso della loro attività. La cosa è assai più grave e pesante.

Anche noi siamo sensibili alle preoccupazioni di carattere morale che riguardano i fenomeni di mercificazione del sesso, in particolare della donna, del suo corpo, della sua immagine. Dubitiamo, tuttavia, che si possano raggiungere risultati positivi con delle normative di legge, affidando le cose alla Magistratura, configurando vere e proprie fattispecie penalmente rilevanti e correlative sanzioni penali. L'unica cosa giusta - e che mi sembra tutti quanti accettino - è la tutela del minore.

Consideriamo, insomma, il cittadino, che ha compiuto i diciotto anni un maggiorenne capace di intendere, di volere, di giudicare e comportarsi responsabilmente, o no? Deve forse essere sostituito dai giudici, dalle forze di polizia e dalla censura amministrativa, che devono prescrivergli che cosa deve vedere e che cosa non deve vedere? Questo è il punto di tutta la discussione: la libertà artistica e di espressione. Sulla censura la discussione è ancora aperta: esiste una vecchia legge sulla censura, abbiamo la censura amministrativa che è stata superata per lo spettacolo teatrale e che invece è ancora in vigore per il cinema. La situazione è tale che il ministro Lagorio ha preparato una proposta di legge per la depenalizzazione del cosiddetto «osceno» nelle attività di spettacolo.

PRESIDENTE. Questa è un'altra cosa, qui si parla di benefici; anche io sono contrario alla censura.

VALENZA. Ma questa è censura finanziaria. Dal momento che stiamo facendo una legge per dare risorse, non darle rappresenta una forma di censura.

Per questo c'è bisogno sia di una nuova disciplina legislativa che superi la censura, sia di una nuova legge del cinema, che sostituisca una normativa che tutti riteniamo obsoleta, quella della legge n. 1213, con una riforma che dovrebbe regolare in modo diverso, più democratico, più responsabile, la materia. Invece, ci si richiama ancora a questa legge e all'articolo 5; un articolo che ha sollevato grandi discussioni, che non si riesce ad applicare in modo giusto, che ha dato luogo ad errori ed abusi e anche a delle marce indietro, poichè film, che erano stati in un primo tempo proibiti, sono stati poi rimessi in circolazione.

Mi sembra, allora, che fare questo crei più problemi di quanti se ne vorrebbero risolvere. Questa è la nostra obiezione, fermo restando che in un campo così delicato esistono preoccupazioni che condividiamo, che sono anche nostre. Credo, però, che misure di quelle che vengono proposte oltre ad essere repressive, non siano efficaci e non facciano altro che suscitare aspre polemiche, scontri e divisioni (tra cattolici e laici) di cui, specialmente in questo campo - proprio perchè lo spettacolo è nella situazione di deperimento, di collasso, di cui parlava il Ministro - non abbiamo certo bisogno. Per questo è pericoloso aprire, con questo emendamento, simili conflitti.

In conclusione, non posso che invitare il senatore Boggio a ritirare l'emendamento, pur rispettando i motivi di ordine morale che lo hanno spinto a presentarlo.

ULIANICH. Signor Presidente, ritengo che questo emendamento abbia delle nobili motivazioni, che io comprendo e condivido per quanto riguarda la radice etica che ne è alla base. Ci sono naturalmente però delle possibilità di interpretazione del primo comma dell'articolo 5 e per questo vorrei raccomandare al signor Ministro che si vigili circa l'applicazione di questo disposto legislativo, perchè in nessun caso si mortifichi la libertà di espressione.

Mi sembra sia necessaria una grande oculatezza, una profonda chiarezza, per poter discernere all'interno della libertà di espressione quei film che sfruttino volgarmente temi sessuali ai fini di speculazione commerciale. Mi pare che tutti questi termini debbano ricorrere per l'esclusione di un film da queste agevolazioni impositive. Quindi condivido lo spirito con cui l'emendamento è presentato; vedo una qualche difficoltà nell'applicazione; ripeto al signor Ministro che si faccia parte in causa perchè non si abusi nell'applicazione del primo comma dell'articolo 5 e per questi motivi, pur essendo portato dentro di me a votare a favore, mi asterrò e lo farò abbandonando l'Aula.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Come relatore mi rimetto alla Commissione; vorrei però fare una dichiarazione a titolo personale. Non entrerò nel merito delle motivazioni di questo emendamento, perchè una discussione seria su questo tema ci condurrebbe molto lontano, sia in ordine al merito etico della questione, sia in ordine al merito culturale di essa.

Desidero solo far presente ai colleghi della Democrazia cristiana che, anche volendo ammettere la bontà del loro obiettivo, questo emendamento è del tutto inefficace a perseguirlo. Cercherò di spiegarne la ragione. Il riferimento al primo comma dell'articolo 5 della legge n. 1213 capisco che è stato introdotto per trovare un criterio oggettivo e quindi per sfuggire a tutte quelle discriminanti di ordine qualitativo di cui abbiamo parlato prima, che sono sabbie mobili, però, esso è tale da non riguardare nel modo più assoluto i cosiddetti film «a luci rosse».

Leggo il primo comma dell'articolo 5 della legge n. 1213 che recita: «I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica purchè presentino, oltre che adeguati requisiti di qualità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, culturali e spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i films che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato al Comitato di esperti di cui all'articolo 46».

Cosa succede, allora, colleghi della Democrazia cristiana? Che se il produttore di film pronografici non fa richiesta, come è ovvio, di programmazione obbligatoria e non si sottopone quindi al vaglio del Comitato di esperti di cui all'articolo 46, stando al vostro emendamento è perfettamente in grado di ottenere le agevolazioni fiscali e tutto il resto, perchè sfugge all'unico vaglio, che è un vaglio volontario, che voi avete previsto. Questa osservazione, che credetemi non è un'osservazione elegante, di scuola, ma di logica elementare, sta ad indicare quanto complicato sia in questa materia sfuggire alle sabbie mobili.

Allora, io credo che il Ministro possa, usando dei suoi poteri discrezionali, sulla base delle indicazioni del Consiglio nazionale dello spettacolo e di altri organismi politici, selezionare i finanziamenti. Mi sembra, infatti, che sia più difficile una definizione per via legislativa. Comunque, ripeto, il criterio indicato si riferisce ad una richiesta volontaria e facoltativa. Per concludere, io penso che, quanto meno, l'emendamento per essere efficace andrebbe riformulato e pertanto, anche sulla base di altre considerazioni che riguardano il merito culturale del problema e che non coincidono completamente con quelle manifestate dai senatori Valenza e Ulianich, dichiaro il voto di astensione della mia parte politica.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta. Quanto ha osservato il senatore Covatta è persuasivo nel senso che così come l'emendamento è formulato potrebbe dar luogo ai pericoli segnalati. Propongo, allora, il seguente sub-emendamento: «...che producano, distribuiscano o programmino films assimilabili a quelli esclusi dalla programmazione...».

COVATTA, relatore alla Commissione. Come e da chi far valutare se i film sono assimilabili?

SPITELLA. Sarebbe preferibile dire: «...film non compresi o esclusi dalla programmazione obbligatoria...».

BOGGIO. La programmazione obbligatoria è un diritto acquisito dai film che seguono una certa procedura. Quindi, tutti i film non compresi

sono esclusi dai benefici della programmazione obbligatoria. Il ragionamento del senatore Covatta è molto sottile, ma sarebbe valido, a mio modesto avviso, se la programmazione obbligatoria invece di essere un beneficio fosse un diritto automatico; infatti, coloro che sono esclusi dalla programmazione obbligatoria sono esclusi dal beneficio.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Proprio perchè si tratta di un beneficio e non di un diritto, il produttore di film pornografici fa un conto tra profitti e perdite che lo porta a rinunciare al beneficio della programmazione obbligatoria, ottenendo, però un altro beneficio. Per questo mi sembra che la formulazione proposta dal senatore Spitella sia accettabile.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi rimetto alla decisione della Commissione. Pongo soltanto un quesito. I benefici del provvedimento non si riferiscono soltanto alla produzione di film, ma si riferiscono anche alle spese di ristrutturazione, rinnovo e miglioramento tecnologico delle sale cinematografiche del nostro paese, delle quali tutti conosciamo le necessità. Ora, dalla lettura dell'articolo aggiuntivo 13-bis mi sembra di capire che l'esclusione ivi prevista si riferisce, in sostanza, alla produzione dei film e non alle spese di rinnovo e, quindi, in definitiva di sicurezza delle sale cinematografiche. Vorrei che i presentatori dell'emendamento chiarissero ciò nel testo, perchè la distinzione dei due aspetti è importante e dovrebbe risultare a verbale. Infatti, l'esclusione dai benefici delle opere sulle sale si concilierebbe difficilmente con il dovere che ha lo Stato di proteggere tutti i cittadini in ugual modo negli esercizi pubblici. Inoltre, bisogna tener conto del fatto che vi sono molti esercenti, specialmente nelle medie e piccole città, i quali programmano film «a luci rosse» nel corso della settimana e film «per tutti» nei giorni prefestivi e festivi, seguendo un certo calcolo economico. Mi sembra, allora, che non sarebbe giusto escludere gli utenti dei film non «a luce rossa» da quelle garanzie di sicurezza che la legge si sforza di dare a tutti gli esercizi pubblici cinematografici del nostro paese.

SCOPPOLA. Sono uno dei presentatori dell'emendamento e mi pare che alla richiesta di chiarimento del Ministro si possa dare una risposta molto semplice. L'obbligo del rispetto delle norme di sicurezza deve essere garantito dal controllo dello Stato nelle forme previste dalla legge. Il provvedimento in esame, viceversa, concerne eccezionali misure fiscali ed evidentemente l'emendamento tende ad escludere da essi un certo tipo di film, scoraggiandone la produzione, la distribuzione e la programmazione. Pertanto, l'emendamento non intacca in alcun modo le esigenze di sicurezza, al rispetto delle quali sono tenuti comunque i gestori di tutte le sale cinematografiche. Noi contestiamo che ci si possa avvalere di norme che prevedono eccezionali misure fiscali e che si possa, quindi, usufruire del denaro del contribuente per un tipo di programmazione per la quale non ci sembra che lo Stato debba assumere alcun onere, nè dare alcun incoraggiamento.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei un ulteriore chiarimento dai senatori presentatori dell'emendamento.

L'espressione «i soggetti che producano, distribuiscano o programmino film (...)» presume o l'esistenza di imprese specializzate esclusivamente nella produzione, distribuzione e programmazione di questi prodotti oppure una penalizzazione - tra l'altro non so di quale durata - di tutti quei produttori, distributori e programmatori i quali per una volta soltanto abbiano prodotto, distribuito e programmato un film di questo genere.

BOGGIO. Ma il provvedimento entra in vigore ad una certa data, non è retroattivo.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Lo dico per il futuro.

Cioè, vorrei sapere se un produttore cinematografico non di film pornografici che, dopo aver prodotto un film come «Quo vadis?» ad esempio, ne produce uno «a luci rosse», da quel momento viene messo in un albo di reprobis e non ha diritto più a niente, neanche se produrrà dopo solo film sulla vita dei santi?

Se l'emendamento non intende questo, bisogna esplicitarlo perchè da una formulazione del genere si ricava questa impressione.

SPITELLA. Ma lasciamo al Governo il potere di regolamentare la materia.

BOGGIO. È chiaro che questo emendamento ha un valore transitorio, come lo hanno tante proposizioni che abbiamo inserito in questo provvedimento.

Questa materia dovrà essere affrontata analiticamente nella normativa organica, verso la quale siamo tutti protesi, a cominciare dal Ministro.

Questa comunque è un'anticipazione su un punto - come ve ne sono tante altre - che serve a tranquillizzare larghissime fasce di opinione pubblica che, anche perchè alcuni giornali hanno enfatizzato aspetti di questo provvedimento, oggi ritengono che si riversino sullo spettacolo migliaia di miliardi che vanno anche a beneficio dei film «a luci rosse». Tali preoccupazioni sono legittime perchè purtroppo tutte le città, medie e grandi, sono infestate da film del genere.

A mio avviso, questo articolo è per noi di grandissima importanza e valore morale. Sarà carente sotto molti punti di vista ma non comporta certamente quei pericoli che qui qualcuno paventa: non si riferisce ad una censura ma ad una programmazione obbligatoria; non si riferisce certo a forme repressive, non impedisce l'adattamento delle sale alle norme previste dal Ministero dell'interno per la sicurezza: è solo un disincentivo a produrre, distribuire e programmare film «a luci rosse».

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Mantengo comunque la mia obiezione perchè non ho avuto il chiarimento che avevo chiesto.

SCOPPOLA. Spetterà al Governo stabilire una regolamentazione al riguardo.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. A me sembra che in proposito sia perentorio.

Ripeto, voglio sapere cosa succede al produttore cinematografico che saltuariamente produce un film pornografico.

BOGGIO. Non può avere i benefici previsti nel provvedimento.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Per quel film particolare o per sempre?

BOGGIO. Per sempre.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Quindi, metà delle sale cinematografiche italiane chiuderanno.

SPITELLA. Questi benefici hanno una scadenza annuale.

BOGGIO. Il produttore deve fare i suoi conti: deve vedere se gli conviene rinunciare ai tanti benefici previsti da questo provvedimento oppure produrre una volta ogni tre anni, ad esempio, un film «a luci rosse». Questo è il punto.

Tale normativa non deve durare più di un anno.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Ma questo articolo non ha nulla a che fare con la riforma.

BOGGIO. Tutte le norme contenute in questo provvedimento valgono in attesa della riforma.

Comunque, siamo disposti a modificare l'emendamento, considerando quanto rilevato dal relatore.

Pertanto, l'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento da noi presentato risulta così formulato:

Art. 13-bis

(Esclusione dai benefici)

Sono esclusi dai benefici previsti nella presente legge, o decadono dai benefici stessi ove li abbiano ottenuti, i soggetti che producano, distribuiscano o programmino film non compresi o esclusi dalla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

VALENZA. Ribadisco il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 13-bis, proposto dal senatore Boggio e da altri senatori, con la modifica testè accolta dai presentatori.

È approvato.

Art. 14.

(Dotazione del fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura)

Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente articolo 1 è assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987.

Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato.

Confluiscono inoltre nel Fondo unico per lo spettacolo le somme stanziare o da stanziare nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle seguenti disposizioni legislative:

- a) regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 e regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547;
- b) articoli 7, 9, 11, 12, 27 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
- c) primo comma, lettera a, dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
- d) articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291;
- e) primo comma, quarto alinea, dell'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308;
- f) legge 13 aprile 1977, n. 141;
- g) articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390;
- h) articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;
- i) legge 9 febbraio 1982, n. 37;
- l) sesto e quattordicesimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;
- m) terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'articolo 1; secondo comma, lettere a) e b), dell'articolo 2; diciottesimo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182.

Per le somme di cui alla lettera h) del precedente comma resta fermo l'obbligo del versamento di entrata del bilancio dello Stato.

Per l'anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in caso di avvenuti utilizzi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante storno dai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 miliardi per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986, lire 750 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, da ripartire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è ridotta della somma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell'entrata del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali derivanti dal titolo II della presente legge, il cui onere per l'anno 1985 è valutato in lire tredici miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato, di cui dò nuovamente lettura:

Art. 8.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante)

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;

b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando la parte di utili che si intende investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima dei reinvestimenti che specifichi le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere.

Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:

1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di cui alla lettera *b*) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Ricordo che a questo articolo i senatori Valenza e Canetti hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

«L'agevolazione di cui alla lettera *b*) compete anche alle imprese di esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante che abbiano la contabilità semplificata, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Non è facile trovare una soluzione al problema sollevato dal senatore Valenza in merito all'articolo 8, che tra l'altro ha un seguito nell'emendamento aggiuntivo di un articolo *9-bis*.

Il senatore Valenza propone di aggiungere dopo il secondo comma dell'articolo 8: «L'agevolazione di cui alla lettera *b*) compete anche alle imprese di esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante che abbiano la contabilità semplificata, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». La lettera *b*), invece, fa riferimento solo alle imprese di esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante che abbiano la contabilità ordinaria, e di questo abbiamo già parlato prima.

Ritengo che potremmo arrivare a separare le imprese di esercizio circense e dello spettacolo viaggiante dal resto, considerando la struttura del nostro spettacolo viaggiante.

Mi sarebbe più difficile comprendere il punto di vista del senatore Valenza per quanto riguarda le imprese di esercizio teatrale e musicale che hanno o possono avere dimensioni rilevanti e per le quali mi sembra giusto che lo Stato, nel momento in cui concede agevolazioni, possa richiedere la contabilità ordinaria.

BOGGIO. Per ragioni di analogia rispetto alla reiezione precedente, sarei dell'avviso di respingere anche questo emendamento.

Mi duole dirlo perchè purtroppo le contabilità semplificate non danno quelle garanzie che in un provvedimento come questo devono essere richieste.

Vorrei far presente che, quando ho dichiarato di respingere la proposta precedente del senatore Valenza, ho fatto anche un ragionamento - lo dico adesso perchè la questione è passata - che non torna a vantaggio dell'area cattolica alla quale appartengo. Infatti, se avessi fatto un ragionamento per i cinema parrocchiali, per quelli più piccoli, per le strutture più deboli, avrei dovuto immediatamente votare a favore dell'emendamento proposto dal senatore Valenza. Però, allora come adesso, prevalgono in me quelle che il senatore Covatta ha definito le preoccupazioni di Quintino Sella. Pertanto, ancora animato da queste preoccupazioni, sia per lo spettacolo viaggiante sia per quello circense - che tutti sanno quanto, per ragioni in un certo senso simboliche, mi stia a cuore - ritengo che vi debba essere la contabilità ordinaria, altrimenti non abbiamo garanzie di controlli rapidi, che ci consentano di accertare che questi soldi siano effettivamente spesi per i fini per cui dovrebbe questa sera essere approvato questo disegno di legge e non vengano poi eventualmente stornati e dispersi in rivoli di cui perderemmo ogni capacità di direzione.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento all'articolo 8, presentato dai senatori Valenza e Canetti.

LAGORIO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento all'articolo 8, presentato dai senatori Valenza e Canetti, di cui do nuovamente lettura:

Dopo il secondo comma aggiungere:

«L'agevolazione di cui alla lettera b) compete anche alle imprese di esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante che abbiano la contabilità semplificata, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo.

ULIANICH. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto.

Per gli stessi motivi che mi hanno portato a votare contro l'articolo 7 devo annunciare il mio voto contrario all'articolo 8 per la connessione che c'è tra il terzo comma di tale articolo e il quarto comma del suddetto articolo 7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8 nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'emendamento dei senatori. Valenza e Canetti volto ad inserire, dopo l'articolo 9, un articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

Art. 9-bis.

«La parte degli utili che si intende reinvestire ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 deve essere accantonata in bilancio in apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione degli scopi previsti nei suddetti articoli, per le imprese che abbiano la contabilità ordinaria; per quelle a contabilità semplificata la parte di utile che si intende investire e l'eventuale reimpiego devono risultare da apposite annotazioni nei registri IVA, integrati ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Dichiaro precluso il secondo periodo di tale emendamento aggiuntivo, mentre ritengo che il primo sia superfluo.

VALENZA. Insisto perchè sia votata la prima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 9 del disegno di legge, ricordando che la seconda parte è preclusa.

Non è approvata.

Passiamo ora alle proposte di modifiche per il coordinamento del disegno di legge.

La prima proposta di modifica riguarda il primo comma dell'articolo 2, nonchè la soppressione dell'ultimo comma dello stesso articolo in relazione alle modifiche apportate all'articolo 13.

Si propone, pertanto, il seguente nuovo testo dell'articolo 2:

Art. 2.

(Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo)

Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonchè per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo coordinato del primo comma e la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Sono approvati.

Metto nuovamente ai voti l'articolo 2 nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

La seconda proposta di modifica riguarda il terzo comma degli articoli 7 ed 8, e tende ad aggiungere, dopo le parole: «in sede di dichiarazione annuale», le parole: «dei redditi». Di tali commi si propone, pertanto rispettivamente il seguente testo:

«L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando la parte di utili che si intende investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonchè i relativi piani di finanziamento.

L'agevolazione prevista dal primo comma deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando la parte di utili che si intende investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima dei reinvestimenti che specifichi le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo coordinato del terzo comma dell'articolo 7.

È approvato.

Metto nuovamente ai voti l'articolo 7 nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

Metto ai voti il testo coordinato del terzo comma dell'articolo 8.

È approvato.

Metto nuovamente ai voti l'articolo 8 nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.
Ripeto che il mio voto sarà contrario.

ULIANICH. Dichiaro il mio voto di astensione dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 1,25 di mercoledì 13 marzo.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO